TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1486

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

1486

Il denaro aquilejese, conteneva 14 piccoli –

Il denaro era argenteo: i piccoli di rame –

Il valore del denaro sarebbe prossimamente di it. L 0,28.

Il soldo aquilejese conteneva 12 piccoli – (it. L 0,2136)

la lira di denari, conteneva venti denari (it. L 5.–)

la lira di soldi, conteneva 20 soldi (it. L 4,28)

la lira di piccoli (240 piccoli, eguale alla prec.), it. L 4.28)

la marca di denari – 160 denari (it. L 40.–)

la marca di soldi – 160 soldi (it. L 34,29)

la marca di usum curie comprendeva 5 marche di denari –

il denario curiale comprendeva 5 denari d'argento

[illegible]

1486

[illegible]

STATUTI
DELLA
COMUNITÀ DI BUJA

tradotti dal testo Latino
in
Lingua Volgare
a comune intelligenza
d' ogn' uno.

Al Consiglio della Comunità di Buja.

Ecco che io vi presento, riveriti Consiglieri, li antichi Statuti di questa Comunità, per la prima volta, per quanto io sappia, tradotti in Lingua volgare. La traduzione è fatta sul testo latino de' Statuti stessi, quali voi li conservate nella raccolta di altri bei documenti d'antichità; e si è anco conservato a canto di questa versione lo stesso testo latino, acciò ogni intendente di tal lingua possa a suo piacere farne il confronto. A voi però tocca l'osservanza de' medesimi per sempre più promovere il pubblico bene: il che si otterrà più facilmente se da qui innanzi li leggerete, e farete leggere nella lingua volgare, in cui ora li vedete tradotti. In questa fatica non si ha avuta altra mira, che di risovenirvi quanto da' nostri Maggiori è stato saviamente prescritto per il buon governo d'un Luogo, che oltre la sua antichità va adorno di molte altre prerogative vantaggiose, ed onorevoli a tutti questi Abitanti. Gradite pertanto questo picciol Lavoro, che io vi presento come un vivo attestato di quel amore che a tutti voi, ed alla Patria ardentemente professo.

Un vostro Compatriotto.

Statuta Communitatis Bujæ.

In Christi nomine. Amen. Anno domini Millessimo Tricentesimo Septuagesimo primo. Indictione nona. die Lunę octava decembris. Actum Bujæ in Castro in præsentia Nobilis domini Capitanei Glemonæ Vice-Tenentis Illustrissimi domini domini in Christo Patris Principis, et Patriarchæ Aquilejensis. Præsentibus discretis viris ser Rodolfo, ser Varnerio, Ramboldo, et Ruberto omnibus Glemonæ habitantibus et ser Raynaldo et Tusco de Florentia Bujæ habitantibus, et alijs pluribus in multitudine copiosa.

Cum die hesterna, ut constat de Syndacatu manu mea, congregato Consilio Communitatis Bujæ, in quo deputati fuerunt Nobiles et Egregij Viri ser Barnaba olim domini Nicolai, ser Rizardus de Codesio Massarius, ser Thomasinus quondam domini Anzelotti, ser Federicus filius ser Rodulphi, ser Marquardus et ser Ropertus omnes de Buja Cives et habitatores ad facienda et ordinanda Statuta infrascripta pro bono, et utilitate

Statuti della Comunità di Buja.

In Nome di Cristo. Amen. L'anno del Signore Mille trecento settantuno. Indizione nona, giorno di Lunedì otto Decembre. Fatto in Buja nel Castello in presenza del Nobil Signor Capitanio di Gemona Vice Gerente dell'illustrissimo Signor Signor in Cristo Padre, Principe, e Patriarca d'Aquileia. Presenti li discreti Uomini ser Rodoaldo ser Varnerio, Rambaldo e Ruberto tutti abitanti in Gemona e ser Rinaldo e Tusco di Fiorenza abitanti in Buja e più altri in moltitudine copiosa.

Essendo che sotto il giorno di jeri come consta del Sindacato di man mia fosse congregato il Consiglio della Comunità di Buja, nel quale furono deputati li Nobili e Spettabili Uomini ser Barnaba del q.^{m} ...q.' Nicolò ser Rizardo di Codessio Massaro ser Tomasino q.^{m} Signor Anzelotto ser Federico figlio di ser Liderio ser Marquardo, e ser Roberto tutti di Buja Cittadini ed abitatori a fare, ed ordinare li Statuti infrascritti per bene e vantaggio di questa Comunità e Ville soggette; perciò li pre:

litate huius Communitatis et Villarum subiectarum. Ideo prefati ser Bernaba, ser Riccardus, ser Thomasinus ser Federicus ser Marquardus, et ser Rupertus attenta facultate eis in dicto Syndacatu attributa statuerunt et ordinaverunt pro bono et utilitate huius Communitatis et Villarum subiectarum infrascripta Capitula videlicet.

De Blasphematoribus

Caput primum

Statuerunt et ordinaverunt ut Nomen Omnipotentis **Dei** et Gloriosæ eius Genitricis religiose colatur. Quod si quis habitator huius Communitatis Buiæ et Villarum subiectarum blasphemaverit Deum aut Gloriosam Virginem **MARIam** seu aliquem Sanctum vel Sanctam Dei ipso facto incurrat poenam Marcharum denariorum Aquileiensium [illegible] applicandarum Fabricæ Venerandæ Ecclesiæ Divi Laurentii [illegible] Buiæ pro quibus habeatur legitima fides, Nuntii dictæ Communitatis juramento possit et debeat talem Blasphematorem denunciare [illegible] et pignus vendere et dicta poena [illegible] Massario predictæ Communitatis et ille expendere pro fabrica praedictæ Venerandæ Ecclesiæ.

De.

prefetti q. Barnaba q. Rizardo q. Tomasino q. Fe-
derico, q. Marquardo e q. Roberto atesa la facoltà
nel detto Sindacato loro attribuita, stabilirono, ed
ordinarono per il bene e vantaggio di questa Comu-
nità e Ville soggette, gli infrascritti Capitoli, come
segue:

De Bestemmiatori
Capo Primo.

Stabilirono ed ordinarono che il Nome di
Dio Onnipotente e della Gloriosa sua Madre
sia religiosamente venerato. Che se qualcuno de-
gli abitanti di questa Comunità di Buia e Ville soggette
bestemmiava Iddio, o la Gloriosa Vergine Maria,
o qualche Santo, o Santa di Dio, subito incorra nella
pena di Marche quattro di denari Aquilejesi, da
applicarsi alla fabbrica della Veneranda Chiesa di
San Lorenzo Titolare di Buia per le quali cose possa
aversi legittima fede col giuramento dei Nunzii di
detta Comunità e debbano per pegnorare un tal bes-
temmiatore e vendere il pegno ed esatta la pena
consegnare i denari al Massaro della predetta
Comunità e quelli spendere per la fabbrica della
predetta Veneranda Chiesa.

Del

De Ludentibus post pulsatum Ave Maria.

Cap. II.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Braia et Villarum subiectarum audeat vel presumat in dicta Communitate, et Villis subiectis ludere ad taxillos, seu Cartas vel alio ludo post secundum post sonum Ave Maria de secundo, nec tenere in domo Ludentes, vel eos acceptare nec etiam Ludentibus vel tenere seu accommodare aut vendere candelas aut aliud lumen pro ludo sub poena Marcelarum Denariorum duarum applicandarum pro dimidio Ecclesiae Divi Laurentii et aliud dimidium accusatori.

Quod annuatim eligatur Massarius in hac Communitate.

Cap. III.

Statuerunt, et ordinaverunt quod annuatim tempore Nativitatis Domini nostri Iesu Christi congregetur Consilium 24. ut moris est seu eligere, et deputare debeant novum Massarium ex Hominibus et Vicinis eiusdem Communitatis qui sit bonae famae et conditionis prout placuerit maiori parti ipsorum existentium. Qui novus Massarius sic electus et deputatus teneatur et debeat

exer=

Dei giocatori dopo sonata l'Ave Maria.

Capo Secondo.

Stabilirono ed ordinarono, che nissuno di Buia e delle Ville soggette ardisca, o presuma in detta Comunità e Ville soggette giocare ai dadi o carte o di altro gioco per denari dopo il suono dell'Ave Maria della seconda ~~volta~~, nè tener in casa giocatori o accettarli, nè ancora ali stessi ottenere, o somministrare, o vendere candele o altre cose per il gioco sotto pena di Lire tre di denari da applicarsi la metà alla Chiesa di S. Lorenzo e l'altra metà all'accusatore.

Che si elegga annualmente il Massaro in questa Comunità.

Capo Terzo.

Stabilirono ed ordinarono, che annualmente al tempo della Natività di nostro Signor Gesù Cristo si unisca il Consiglio dei ventiquattro secondo l'usanza quali debbano eleggere e deputare un nuovo Massaro degli uomini e Vicini di questa Comunità che sia di buona fama e condizione conforme piacerà alla maggior parte degli stessi votanti il qual nuovo Massaro così eletto e deputato sia obbligato e debba eserci:

zare

exercere officium et in se assumere sub poena
solveri denar. X. applicandorum applicandor.
medium Venerandae Ecclesiae S. Juventii [illegible]
et aliud [illegible] Consiliariis et in sua vice substi:
tuetur suis damnis et expensis, ac interesse ejus
Massarius remoto quocumque excogitabili præ:
textu exemptione aut privilegio. Teneatur in:
super dictus Massarius novus sic electus et confir:
matus statim in manibus veteris Massarii in
dicto Consilio jurare ad S. D. E. manu tactis Scrip:
turis quod officium Massariatus sui sic et fideliter
faciet et pro suo scitu justitiam faciet et admini:
strabit pro posse suo et quod jura et laudabi:
les consuetudines et Statuta ipsius Commu:
nitatis Buiae conservabit in honorem et utili:
tatem ipsius Communitatis remoto omni dolo
fraude et amore.

De ratione reddenda per
veterem Massarium.

Cap. IV.

Statuerunt et ordinaverunt quod singulis
annis Massarius qui fuerit teneatur et de:
beat in primo Consilio quod fiat postquam
fuerit electus Massarius novus ipsi novo
Mas:

tare l'Officio ed assumerlo in se sotto pena di Mar:
che dieci di denari Aquilejesi da applicarsi la
metà alla Reverenda Chiesa di S. Lorenzo Abbate,
e l'altra ali Signori Consiglieri ed in suo luogo
si sostituisca a suo danno e spese e interesse
un altro Massaro rimosso qualunque imagina=
bile pretesto, esenzione o privileggio. Sia pari=
mente obbligato detto Massaro nuovo così eletto,
e confermato subito nele mani del Massaro vec=
chio nel detto Consegio giurare per li Santi
Evangelij di Dio toccando con la mano le Scrit:
ture di esercitare fedelmente l'officio del suo
Massariato e secondo il suo sapere di far giustizia
ed amministrarla ai possibile, e di conservare
i diritti, e le laudabili consuetudini e li Statuti
dela stessa Comunità di Buia in onore e vantag:
gio dela stessa Comunità, rimosso ogni ingenno fro:
de ed amore.

Del conto che dee rendersi per il
Massaro vecchio.

Capo quarto.

Stabilirono ed ordinarono che ciascun anno
il Massaro nel fine sia obbligato, e debba nel
primo Consegio che sarà dopo esser stato eletto

Massario super dicto Consilio facere et reddere integram rationem de rebus communibus per ipsum administratis et pervenientis ad eius manus tempore sui Officii sub poena March. decem 1. applicand D. D. Consiliariis, et quam rationem nisi fecerit pro singulo die quo ultra tardaverit, et dictum mandatum fuerit, incurrat poenam supradictam nisi habuerit licentiam a novo Massario et 24. Consiliariis et salvo legitimo impedimento.

Quod novus Massarius simul cum Consiliariis veteribus debeat eligere novos Consiliarios.

Cap. V.

Ordinaverunt et ordinaverunt quod dictus Massarius novus crastina die post Circumcisionem Domini nostri Iesu Christi teneatur et debeat simul cum veteribus Consiliariis eligere et deputare dimidium novum Consilium sive 12. Consiliarios videlicet sex Nobiles Cives vel saltem Notarios et sex popullares et sic de singulis usque in infinitum qui faciant Consilium cum aliis 12. Consiliariis veteribus dictæ Communitatis et verum teneantur iurare ad S. D. E. quod eorum Offi:

il Massaro nuovo fare, e rendere intiero conto allo stesso nuovo Massaro sopra il detto Conseglio delle cose comuni per esso amministrate e pervenute alle di lui mani in tempo del suo Officio sotto pena di Marca una di denari da applicarsi alli Signori Consiglieri; e se non farà tal conto per ciascun giorno che più starà tardare e all'ora, visto comandato incorra la pena sopradetta se non averà licenza dal nuovo Massaro, e dalli n. 4. Consiglieri e salvo legitimo impedimento.

Che il nuovo Massaro insieme coi Consiglieri vecchi debba eleggere li nuovi Consiglieri.

Capo quinto.

Stabilirono, ed ordinarono, che il detto nuovo Massaro nel dimani dopo la Circoncisione del nostro Signor Gesù Cristo sia tenuto e debba insieme coi vecchi Consiglieri eleggere e deputare la metà del nuovo Conseglio o sia dodeci Consiglieri, cioè sei Nobili Cittadini, o almeno Notari e sei Popolari e così di volta in volta sino in infinito i quali abbiano a consultare cogli altri dodeci Consiglieri vecchi i fatti della Comunità e sopra pervenuti, siene tenuti giurare per li

Santi

officium iuste et fideliter facient et exercebunt, et quod sententiabunt super his quae ad ipsos spectabunt iuste et fideliter secundum eorum conscientiam remoto omni odio et amore et ad pandere eorum quae geruntur in Credentia Consilii sub poena Marcarum denariorum 1. applicanda Communitati.

De poena non venientium ad Consilium

Cap. VI.

Statuerunt et ordinaverunt quod quilibet de Consilio teneatur et debeat postquam fuerit pulsata Campana S. Laurentii pro congregando Consilio venire ad Consilium idem dicta sub poena Marcha Unius domino Syndico applicanda salvo legitimo impedimento per maiorem Consilii approbando.

Quod nullus possit portare arma ad Consilium.

Cap. VII

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus ad Consilium debeat super ipso Consilio aliquod genus armorum offendibilium portare sub poena Marci denariorum 1. Dominis Consiliariis applicandorum, et nihilominus possit vim illam dictam cuicumque

per=

Santi Evangeli di Dio di giustamente e fedelmente fare ed esercitare il loro ufizio, di contentarsi contra ciò ne di essi, vetterà giustamente e fedelmente secondo la loro coscienza rimosso ogni inganno ed errore e di non rivelare niuna cosa che saranno trattate nella Sala del Consiglio sotto pena di lire una di denari da applicarsi alla Comunità.

Dela pena di quelli che non interveneranno al Conseglio.

Capo Sesto.

Stabilirno, ed ordinarno che ciascuno de Consiglio sia tenuto e debba dovre sonata la campana di Lorenzo per congregar il Conseglio intervenire al Conseglio all'ora debita sotto pena di mezza lira di applicarsi al Signor Giudice salvo legittimo impedimento da riconoscersi per la maggior parte del Conseglio.

Che niuno possa portar arme al Conseglio

Capo settimo.

Stabilirono ed ordinarono che niuno venendo al Conseglio possa portare alcuna sorta d'armi offensive sopra, o presso Conseglio sotto pena di lire due di denari similmente da applicarsi al Signori Consiglieri e cominciandosi detta lavori cominciamento a chi=

16

portanti arma ut arma portet extra Consilium sub dicta poena toties petenda quoties quevit contrafactum.

De poena discedentium a Consilio sine licentia Syndici Massarii et Consiliariorum.

Cap. VIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus Consiliarius dum venerit ad Consilium audeat vel presumat discedere de Consilio sine licentia Syndici, Massarij, et Consiliariorum donec Consilium non steterit completum sub poena Marcharum dimidie applicandae Dominis Consiliariis.

De poena interrumpentium Consilium.

Cap. IX.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus homo existens in Consilio audeat vel presumat interrumpere ipsum Consilium nec verbo nec facto sed subito postquam fuerit sibi mandatum per Officiales Communitatis ut exeat teneatur recedere sub poena Marcharum dimidiae applicandae Communitati.

De poena dicentium verba iniuriosa in Consilio.

Cap. X.

Statuerunt

chiunque che sarà armi, o porti le arme fuori del Conseglio, sotto la detta pena da esigersi tante volte quante si sarà contravenuto.

Della pena di quelli, che si partono dal Conseglio senza licenza del Sindico, Massaro, e Consiglieri.

Capo Ottavo.

Stabilirono ed ordinarono che nissun Consigliero quando venirà al Conseglio ardisca, o presuma di partire dal Conseglio senza licenza del Sindico, Massaro, e Consiglieri fin tanto non sarà terminato il Conseglio sotto pena di mezza lira da applicarsi alli Signori Consiglieri.

Della pena di chi interrompe il Conseglio.

Capo nono.

Stabilirono ed ordinarono che nessun alcuno stando in Conseglio ardisca o presuma interrompere il Conseglio stesso né colle parole né con fatti, ma subito che gli sarà stato comandato per il Officiale della Comunità che esca fuori sia tenuto uscire sotto pena di mezza lira da applicarsi alla Comunità.

Della pena di chi dice parole ingiuriose nel Conseglio.

Capo

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus audeat in Consilio dicere aliqua verba iniuriosa contra aliquem ex Consiliariis existentibus in Consilio sub poena librarum unius applicanda Communitati; si autem aliquis dixerit verba iniuriosa contra Massarium cadat in poenam Marcharum 12 pro singula vice applicandarum dicto Massario.

Quod Massarius non debeat surgere antequam fuerit finitum Consilium

Cap. XI.

Statuerunt et ordinaverunt quod Massarius postquam fuerit congregatum et incoeptum Consilium, non audeat surgere nullo modo a Consilio antequam fuerit finitum dictum Consilium sub poena librarum unius applicanda Consiliariis.

De poenis illorum qui noluerint surgere Massarium cum Officio.

Cap. XII.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis in Curia et Iurisdictione Communitatis et Vicinarum praedictarum fuerit condemnatus per aliqua re ad Massarium et Officium, occasione alicuius poenae aut aliquod debitum solvendum et pigneretur per Officialem Communis et recusaverit consignare pignus ipsi

Capo decimo.

Stabilirono ed ordinarono che nissuno ardisca in Consiglio dire qualche parola ingiuriosa contro alcuno de' Consiglieri presenti nel Consiglio sotto pena di Marca una da applicarsi alla Comunità; che se taluno dirà parole ingiuriose contro il Massaro, cada nella pena di Marche due per ogni volta da applicarsi al detto Massaro.

Che il Massaro non debba levarsi prima che sarà finito il Consiglio.

Capo Undecimo.

Stabilirono, ed ordinarono, che il Massaro doppo che sarà congregato il Consiglio non ardisca levarsi con animo sdegnato dal Consiglio prima che sarà finito detto Consiglio sotto pena di Marca una da applicarsi alli Consiglieri.

Della pena di quelli che diranno [illegible] il Massaro coll'Officio.

Capo Duodecimo.

Stabilirono ed ordinarono che se alcun Vicino od abitante della Comunità e Ville soggette sarà condannato per qualche cosa spettante al Massaro ed Offizio a qualche pena o a pagar qualche debito e sarà impegnato per l'Officiale del Comune e ricuserà di conse-

gnare

Officiali, reddat pro singula vice denar. 48. Nuii: tieienses, Massario respondendos; post dicta Mandata facta possit Massarius cum Collegis suis surgere ad officium facere, pignorando ipsum contrafacientem, qui possit etiam aperire domum et frangere ostium pro accipiendo pignore contra omnem voluntatem ipsius contrafacientis, et nihilominus ipse qui fuerit causa, quod talia fiant condemnetur in solid. 24. pro singulo Massario et Collegarum.

De diebus, quibus D.D. Judices Buie cum Ill. D. Capitaneo Zemone Vice-Gerente Illust. et Rmi D.D. in Christo Patris Jquieiensis Sabiraveda teneantur sedere ad Jus &c.

Cap. XIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod D.D. Judices Buie simul cum assistentia Nobilis Domini Capitanei Zemone Vice-Gerentis Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Sagnarensis Jquieiensis teneantur et debeant duobus diebus in hebdomada die Martis et die Sabbati iuxta antiquas consuetudines sedere et Jus reddere hominibus Vicinis de hac Communitate et illis subiectis posiius Castaldiae, et habeant pro eorum sala=

guare il regno allo stesso Officiale venda per ogni volta denari quaranta, fornitori da applicarsi al Massaro. Item ancora li Mandati catti sopra il Massaro co' suoi Colleghi levarsi alcun ... pegnorando lo stesso contrafattore in pena possa ancora aprire la Casa e rompere la porta per prendere il pegno contra ogni volere dell' istesso contrafattore e ciò nonostante egli stesso che serrò, per causa che si facino tali cose sia condannato in soldi 24 per ogni Massaro e Colleghi.

Dei giorni, nei quali li Signori Giudici di Buia col Ill.mo Sig.r Capitanio di Zemona Vicegerente dell' Ill.mo e R.mo Signor Signor in Cristo Padre Patriarca d'Aquileia siano tenuti a sedere per render ragione.

Capo decimo terzo.

Stabilirono et ordinarono che li Signori Giudici di Buia insieme coll' assistenza dell' Ill.mo Sig.r Capitanio di Zemona Vicegerente dell' Ill.mo e R.mo Sig.r Sig.r Patriarca d'Aquileia siano tenuti, e debbano due giorni per settimana, cioè il Martedì e il giorno di Sabbato seguente, e consuetamente ... sedere e render ragione agli uomini ... di que=

salario exemptionem predictum, nos solvere tenea=
tur Castaldia predicta ultra emolumenta, dicta
in causis civilibus et criminalibus sana condem-
natione atq. spectat Noo. Dno Capitaneo.

De Electione Dominorum
Judicum.

Cap. XIV.

Statuerunt et ordinaverunt quod D. D. Judices
Buiae iuxta antiquas consuetudines sint electi
a Noo. Dno Capitaneo Vice-Gerente Illmi Domini
Patriarchae Aquileiensis secunda Dominica Mensis
Maii et debeant esse de Civibus et habitatoribus
Buiae et non de aliis subjectis Castaldiae more
solito qui D. D. Judices sedere debeant ad Tri=
bunal cum assistentia Noo Dni Capitanei Ill.
Illmi ac Rmi Domini Domini Patriarchae ad
audiendas Causas Civiles, et Criminales minores
Buiae, et aliarum Villarum Castaldiae et
antequam &c. iurare teneantur in manibus Noo
Dni Capitanei ad Sancta Dei Evangelia tactis
Scripturis observare Justitiam fideliter et manu=
tenere antiquas Consuetudines et Statuta
ipsius Communitatis et Castaldiae secundum
eorum conscientiam remoto amore odio &c.

Qui

questa Comunità e Ville soggette della stessa Gastal:
dia ed hanno per loro salario l'esenzione degli af:
fitti che sono tenuti pagare alla Gastaldia predetta
oltre i soliti emolumenti nelle Cause civili e crimi:
nali salva la condanna che spetta al Nobile Signor
Capitanio.

Dell'elezione de' Signori Giudici.

Capo decimo quarto

Stabilirono ed ordinarono che li Signori Giu:
dici di Buja secondo le consuetudini antiche siano
eletti dal Nobile Signor Capitanio Vicegerente dell'
Illustrissimo Signor Signor Patriarca d'Aquileia
la seconda Domenica del Mese di Maggio e debba:
no essere dei Vicini ed abitanti di Buja e non
delle Ville soggette alla Gastaldia giusta il prati:
cato quali Signori Giudici debbano sedere al
Tribunale con l'assistenza del Nob. Sig. Capitanio
Vicegerente dell'Illmo e Rmo Sig. Patriarca ed ascol:
tare le Cause civili e criminali dei Vicini di Buja
e Ville soggette alla Gastaldia ed avanti &c. siano
tenuti giurare in mano del Nob. Sig. Capitanio sui
Santi Evangeli di Dio toccando le Scritture
di esercitare fedelmente la carica e di mantenere
le antiche consuetudini e Statuti della stessa

Comu:

Qui Iudices anteaquam &c. debeant esse iuxta antiquas consuetudines presentati in Consilio quod Consilium habeat facultatem confirmandi illos vel removendi.

De Tariffa Dominorum Notariorum ad Bancam scribentium.

Cap. XV.

Statuerunt, et ordinaverunt quod DD. Notarii habeant pro omnibus Actionibus cum terminatione solidos Aquilegienses 4.; pro extractione terminationis in forma authentica solidos 8.; pro extractione Processus pro pagina solid. 3, et in Criminali solidos quatuor pro extractione cuiuslibet sententiae in scriptis solidos viginti quatuor et appellatione solidos quatuor: et si maius salarium pretenderint cadant in poenam Marchae unius pro vice applicanda Ill.mo Domino Capitaneo.

De Tariffa Officialis.

Cap. XVI.

Statuerunt et ordinaverunt quod Officialis habeat pro maiori extimatione et pro omni actu solidum unum Aquilegiensem. et si maius salarium pretenderit cadat in poenam

Marchae

comunità e giustizia secondo la loro coscienza rimosso l'amore, l'odio &c... Quali Giudici avanti di dovere essere presentati giusta le antiche consuetudini in Conseglio, il qual Conseglio abbia facoltà di confermarli o di riprovarli.

Della Tariffa de' Signori Nodari
Scrivani alla Banca.
Capo decimo quinto.

Stabilirono ed ordinarono che li Signori Nodari abbiano per tutti gli atti con la terminazione soldi 4. Aquilejesi: per l'estrazione della terminazione in forma autentica soldi otto: per l'estrazione del Processo per ogni carta soldi tre e nel criminale soldi 4.: per l'estrazione di qualunque sentenza in iscritto soldi 24. e per l'intimazione soldi quattro. e se pretenderanno maggior salario cadino in pena di Marca una per ogni volta da applicarsi al Rdo. Capl. Aquileiense.

Della Tariffa del Officiale.
Capo decimo sesto.

Stabilirono, ed ordinarono che l'Officiale abbia per la pegnora intimazione e per ogni atto un soldo Aquilejese, e se pretenderà maggior salario cada in pena d'una Marca da applicarsi al

Rd:

Marcha unius applicanda Dom. Dno Castaneo.

De intromissione.

Cap. XVII.

Statuerunt, et ordinaverunt si aliquis creditor prætendat intromittere, seu sequestrare, spangare et incrossare pro consequendis Creditis sive Pretiis in Campanea, quod comparere debeat in Judicio et instare quod D. D. Judices concedant Nuncium ad spangandum et facta quod sit spanga dictus Creditor noviter compareat in Judicio temporibus debitis ad petendum Mandatum contra Nuncium pro fructibus collectis et dictus Nuncius accepta mercede sit obligatus ad conducendum fructus penes Camerarium vel saltem denuntiare possessores intromissionis factæ per ipsum Nuncium.

Advocati Forenses non possint advocare in Foro nostro.

Cap. XVIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod Advocati Forenses non possint advocare in Foro nostro nisi fuerint creati in Civitate Venzona, et hoc in pœnam March denariorum Aquilejensium applicandarum Castro Illustrissimi Domini Patriarchæ.

Quod

Nobil Signor Capitanio.

Dell' intromissione

Capo Decimo settimo.

Stabilirono, ed ordinarono se qualche Creditore pretenda d'intromettere, o sequestrare spangare, ed incrosare per conseguire gli affitti o livelli in Campagna che debba comparire in Giudicio, e far istanza che i Signori Giudici concedano un Nuncio a spangare e fatta che sia la spanga detto Creditore nuovamente comparisca in Giudicio ai tempi debiti a dimandare il Mandato contro il Nuncio per i frutti raccolti, e detto Nuncio ricevuta la mercede sia obbligato a condur i frutti presso il Cameraro, o almeno a denunciare i violatori della intromissione fatta per il Nuncio stesso

Avvocati Forastieri non possano avvocare nel nostro Foro.

Capo Decimo ottavo.

Stabilirono, ed ordinarono, che li Avvocati Forastieri non possano avvocare nel Foro nostro se non saranno investiti nella Città di Padova o questo in pena di Marche due di denari Aquileiesi da applicarsi al Castello dell' Illustrissimo Reverendissimo Patriarca.

Quod Vicini de hac Communitate et Villis subiectis non possint esse extracti a Foro naturali.

Cap. XIX.

Statuerunt et ordinaverunt quod nec quovis colore, aut quaesito nullus Vicinus de hac Communitate, et Villis subiectis Zestudiae possit esse extractus a Foro naturali nec aliqua persona possit intromittere seu sequestrare res dictorum Vicinorum, et hominum eius Zestudiae nisi prius sint convicti et sententiati per D. D. Iudices Buiae cum assistentia Vice. Pirtanei, et hoc in poenam nullitatis omnium actorum in contrarium.

De Vicinis pascentibus Forenses

Cap. XX.

Statuerunt et ordinaverunt quod quilibet Vicinus Buiae et Villarum subiectarum Zestudiae qui invenerit Forenses pascentem in suis locis cum quibuscumque animalibus in Pascuis Villis, Communis sive quibuscumque locis existentibus sub tenuta Zestudiae Buiae et possessione Hominum, et Vicinorum Buiae et Villarum subiectarum Zestudiae praedictae possit et valeat impune pignorare in Diarnam unam pro capite grosso

et

Che li Vicini di questa Comunità e Ville soggette non possano esser estratti dal Foro naturale.

Capo decimo nono.

Stabilirono ed ordinarono, che nissun Vicino sotto qualunque colore o pretesto di questa Comunità e Ville soggette alla Gastaldia possa esser estratto dal Foro naturale, né alcuna persona possa intromettere, o sequestrare le cose dei detti Vicini, ed Uomini di questa Gastaldia se prima non saranno convinti e sentenziati per li Signori Giudici di Buja con l'assistenza del Nob. Sig. Camerario e ciò in pena di nullità di tutti gli atti in contrario.

Dei Vicini che volessero pegnorare li Forastieri.

Capo Ventesimo.

Stabilirono ed ordinarono che qualunque Vicino di Buja e Ville soggette alla Gastaldia, che troverà un Forestiere a pascolare in que' contorni con qualunque sorta di animali nei Boschi Prati, Campi, Braide o sia in qualunque altro luogo posto sotto la tenuta della Gastaldia di Buja, e sotto il possesso degli Uomini e Vicini di Buja, e Ville soggette alla Gastaldia predetta

possa

et dimidiam pro capite minuto applicandam, Spect: Domino Capitaneo.

Quod nullus audeat conducere animalia venalia ad pascuandum super Pratis Communis Buyae et Villarum subjectarum.

Cap. XXI.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis Mercator burbarium conduxerit et tenuerit animalia venalia tam grossa quam minuta cuiuscumque generis sint ad pascuandum in Pratis Buiae et Villarum subjectarum seu super aliis quibuscumque bonis alicuius ex Vicinis dictae Communitatis et Villarum subjectarum ultra unum diem, talis Mercator etsi fuerit Vicinus ipso facto sit condemnatus in libram unam pro capite grosso et dimidiam pro capite minuto applicanda dimidia Venerandae fabricae Sancti Servolii et alia dimidia Massario et Sindicis huius Communitatis, et nihilominus talis Mercator et Vicinus teneatur et debeat reficere damnum cui deberit ad estimationem bonorum Virorum et toties quoties repertus fuerit ut supra pascuare cum dictis Animalibus.

Quod

possa e vaglia segnorare lo stesso in Marca una per ogni capo grosso e mezza per ogni capo minuto da applicarsi a Noo. Sig. Giudanio.

Che niuno ardisca condurre animali venali a pascolare sopra li Prati del Comune di Buia, e Ville soggette.

Capo Centesimo primo.

Stabilirono, ed ordinarono che se alcun Mercante di animali condurrà e terrà animali venali tanto grossi quanto minuti di qualunque sorte si sieno, a pascolare nei Prati di Buja e Ville soggette o sopra altri beni particolari di qualcheduno dei Vicini di detta Comunità e Ville soggette più d'un giorno tal Mercante ancorchè fosse Vicino sia subito condannato in Marca una per ogni capo grosso e mezza per ogni capo minuto da applicarsi la metà alla Veneranda Fabbrica di S. Lorenzo e l'altra metà al Massaro, e Consiglieri di questa Comunità, e ciò non ostante tal Mercante o Vicino sia tenuto e debba rifare il danno che averà cagionato secondo la stima di uomini dabbene e questo tante volte quante sarà stato ritrovato come sopra a pascolare coi detti animali.

Che

Quod nullus Vicinus de hac Communitate et nominibus Villarum subjectarum possint tenere animalia forensia super pratis et pascuis.

Cap. XXII.

Statuerunt et expresse ordinaverunt quod si aliquis Vicinus de Communitate et Villis subjectis tenuerit et miserit Animalia cujuscumque generis super Pascuis et Pratis Communitatis et Villarum subjectarum, quae non sint propria ipsius mittentis sed ea tenuerit ad postam et instantiam alicuius forensis, sit condemnatus in Liberam unam pro capite grosso, et dimidiam pro capite minuto dividenda, una Veneranda Fabricae S. Laurentii Ecclesiae et alia dimida S. D. Massario et Consiliariis, et hoc toties quoties &c.

De tempore quo Prata debent bannari.

Cap. XXIII.

Statuerunt et ordinaverunt inhaerentes antiquis consuetudinibus, quod annuatim Prata ex quibus secantur duo fena videlicet primum magnum et deinde secundum, debeant bannari in festo Sancti Georgii, in quibus si aliquis ...

Che niuno Vicino di questa Comunità e degli Uomini delle Ville soggette possano tenere animali forastieri sopra li prati, e paschi.

Capo Ventesimo secondo.

Stabilirono et espressamente ordinarono che se qualche Vicino di questa Comunità e Ville soggette terrà e manderà animali di qualunque sorte sopra li paschi e Prati della Comunità e delle Ville soggette che non siano propri di quello che li manda ma li terrà in vesta e ad istanza di qualche Forastiere sia condannato in una Marca per ogni capo grosso, e mezza per ogni capo minuto da applicarsi la metà alla Veneranda Fabrica di S. Lorenzo Tutelare e l'altra metà al Signor Massaro e Consiglieri e questo tante volte, quante &c.

Del tempo in cui devono bandirsi li Prati.

Capo Ventesimo terzo

Stabilirono ed ordinarono inerendo alle antiche consuetudini che annualmente li prati, ne quali si siegano tre fieni, cioè il primo e poi il secondo fieno devono bandirsi nella te=

so dicto festo fuerit repertus, usquequedum non fuerit seccatum, videlicet usque ad festum Sancti Lucæ sit condemnatus in Marcham dimidiam pro qualibet vice qua repertus fuerit cuius pœna perveniat Domino Massario et nihilominus contrafaciens teneatur emendare damnum Domino Prati. Circa autem in quibus non est consuetum fieri et seccari aquitedum, debeant annuatim tenniri in festo dedicationis Ecclesiæ Beatæ Mariæ Nolotuli scilicet 12. Maii in quibus post dictum terminus, donec fœnum non fuerit seccatum nulli liceat quovis modo pascuare sine poena praedicta.

De tempore secandi Prata in Campanea Cami.

Cap. XXIV.

Ordinaverunt et ordinaverunt quod nec iuvenis colore aut potestatu alicuius Domus et Societer Communitatis Ciuia et Villarum praedictarum non audeat vel præsumat seccare fœna in Campanea Camni usque ad festum Sancti Laurentii scilicet diem decimam Augusti et hoc in pœnam Marcharum Denariorum Aquilejensium

sta di S. Giorgio, ne' quali se alcuno passata detta Festa sarà ritrovato sin tanto che non sarà segato, cioè sino alla Festa di S. Luca sia condannato in mezza Marca per ogni volta che sarà ritrovato la qual pena pervenga a' Signor Massaro e ciò nonostante il contrafattore sia tenuto refare il danno al Padrone del Prato. I Prati poi ne' quali non è solito farsi e segarsi il secondo fieno debbano annualmente bandirsi nella Festa della Dedicazione della Chiesa della Beata Maria di Motolucò cioè ai dodeci di Maggio ne' quali dopo detto tempo sin tanto che non sarà segato il fieno non sia lecito ad alcuno in qualunque modo pascolare sotto la pena predetta.

Del tempo di segare i Prati nella
Campagna di Campo.
Capo Centesimo quarto.

Stabilirono, ed ordinarono che sotto qualunque colore, o pretesto alcun Vicino, ed abitante della Comunità di Buja, e Ville soggette non ardisca, o presuma segare i fieni ne la Campagna di Campo sin alla Festa di S. Lorenzo cioè ai dieci di Agosto e ciò in pena di Marche due di denari Aquileiesi per ogni volta da appli=

tinarum pro quolibet vice applicandarum Fabri-
cæ Ecclesiæ D. Laurentii titularis.

De tempore vindemiandi, seu colligendi
Uvas.

Cap. XXV.

Statuerunt et expresse ordinaverunt quod
nullo modo licere aut praetextu nullus Vici-
nus hujus Communitatis, et dominium nostri-
norum Villarum subjectarum hujus Castel-
li debeat vindemiare seu colligere Uvas an-
te Festum Divæ Justinæ, et hoc pro utilita-
te communi; et si vindemiaverit cadat in
poenam librarum denariorum [illegible]
pro qualibet vice applicandarum dimi-
dium Venerandæ Fabricæ Divi Laurentii
et aliud dimidium D.D. Massario, et Consiliariis

De poena continendi tempore sanitatis,
scilicet pestis.

Cap. XXVI.

Statuerunt et ordinaverunt quod tempore
sanitatis seu pestis debeant D. Massarius et
Consiliarii eligere et deputare quatuor vel
plures Provisores ad custodiam dictæ Communi-
tatis et Villarum subjectarum et fides sanitatis
de

cavsi alla Fabbrica della Chiesa di S. Lorenzo di Colva.

Del tempo di vendemmiare, o sia
di raccogliere le uve.

Capo Ventesimo quinto.

Stabilirono, ed espressamente ordinarono che sotto qualunque colore o pretesto nissun Vicino di questa Comunità e degli Uomini abi=tanti delle Ville soggette a questa Gastaldia deb=ba vendemmiare o raccogliere le uve avanti la Festa di S. Giustina e ciò per utilità comu=ne; e se vendemmiarà cada in pena di Lire tre di denari piccioli per ogni volta da applicarsi la metà alla Veneranda Fabbrica di S. Lorenzo, e l'altra metà alli Signori Gastal=do e Consiglieri.

Della forma di contenersi in tempo
di sanità, cioè di peste.

Capo Ventesimo sesto.

Stabilirono ed ordinarono che in tempo di sanità o di peste debbano li signori Massaro, e Consiglieri eleggere e deputare quattro over più Proveditori alla custodia di detta Comu=nità e delle Ville soggette e le Fedi di sanità dell'andare e ritornare debbino essere sigillate

col

de eundo, et redeundo debeant esse sigillata cum sigillo ipsius Communitatis.

De Appellatione a Consilio.

Cap. XXVII.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis vicinus de hac Communitate et villis subiectis voluerit se appellare ab aliqua sententia contra eum lata per DD. Massarium, et Consiliarios occasione confinium appellatio devolvatur ad DD. Iudices cum assistentia Nobilis Dni Cancellarii iuxta antiquas consuetudines.

De Agrimentoribus

Cap. XXVIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod si occasione confinium esset aliqua discordia inter aliquos vicinos huius Communitatis et villarum subiectarum DD. Massarius, Sindicus Cancellarius, et duo Consiliarii a Consilio deputati possint et debeant cognoscere et omnes distinguere et componere inter partes discordantes, et dicte partes teneantur stare terminationi et divisioni terminorum facta per dictos Massarium Sindicum et Consiliarios salva appellatione ut supra.

De

col sigillo della stessa Comunità.

Dell'appellazione dal Conseglio.

Capo centesimo settimo.

Stabilirono ed ordinarono che se qualche Vicino di questa Comunità e delle Ville soggette vorrà appellarsi da qualche Sentenza contro esso emanata per li Signori Massaro, e Consiglieri nell'occasione de' confini l'appellazione sia riservata alli Signori Giudici con l'assistenza del Nobil signor Capitanio secondo le antiche consuetudini.

Degli Agrimensori.

Capo Centesimo ottavo

Stabilirono ed ordinarono che se per occasione di confini fosse qualche discordia fra li Vicini di questa Comunità e Ville soggette, li Signori Massaro Sindico Scrivano e tre Consiglieri deputati dal Conseglio possano e debbino conoscere e distinguere li confini e metterli fra le parti discordanti, e dette parti siano tenute stare alla terminazione ed affissione de' termini fatta per detti Massaro Sindico e Consiglieri salva l'appellazione come sopra.

De factionibus, et Laborijs faciendis
in vijs publicis, et pascuis.

Cap. XXIX.

Statuerunt, et ordinaverunt quandocumque fuerit opus buscandi vel extirpandi pascua communia vel potandi vel remondandi vias publicas vel faciendi aliquod aliud opus, quod fuerit expediens, aut necessarium in beneficium aut utilitatem publicam, teneatur et debeat quilibet vicinus et homines subjecti ipsi Communitati et Zastudia, videlicet unus pro foco laborare et facere opera necessaria aut mittere personas sufficientes ad laborandum non obstante exceptione alicuius vicini dicti Communitatis et hominum dictarum subjectarum dicentis non habere animalia et si quis id facere recusaverit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] teneatur facere [illegible] ad requisitionem Communitatis.

[illegible] pascua [illegible] in [illegible]
[illegible]iorum.

Cap. XXX.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis
[illegible]

Delle fazioni, e piovegni da farsi nelle
pubbliche strade, e nei paschi.
Capo Ventesimo nono.

Stabilirono ed ordinarono ogni qual volta sarà bisogno di boscare, o stirpare li paschi comuni o di tagliare, o mondare le pubbliche strade o di fare qualche altra opera, che sarà spediente, o necessaria in beneficio, o vantaggio pubblico, sia tenuto, e debba qualunque Vicino, e li Uomi:ni soggetti alla stessa Comunità, e Gastaldia, cioè uno per fuoco lavorare, e fare le opere ne:cessarie, ovvero mandare persone sufficienti a lavorare, nonostante la scusa di qualche Vici:no di questa Comunità, e degli Uomini delle Ville soggette col dire di non aver animali: e se alcuno ricuserà di ciò fare, cada in pena di denari Aquileiesi quaranta otto da applicarsi alli Signori Massaro e Consiglieri, e ciò non:ostante sia tenuto a fare l'opera a requisizio:ne della Comunità.

Della pena de' Lavoratori nelle
Terre altrui.
Capo Trentesimo

Stabilirono, ed ordinarono, che se qualche

Vici:

[illegible] et [illegible] illarum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] pascuare de die in suis [illegible] Campis, Nemoribus, Braidis [illegible] Viridariis et aliis suis bonis cuiuscumque generis cadat in poenam denar. 24or [illegible] ultra refectionem damnorum iuxta extimationem duorum Civium a Consilio deputandorum. Si vero de nocte [illegible] incurrat poenam Ravennatum denariorum quarum applicandarum medietas [illegible] S. Laurentii et alia media D. D. Massario et Consiliariis. Et ad emendationem damni dati ad extimationem duorum Civium et creditur inventori cum iuramento, [illegible] bonae nominis et famae.

De poena pascuantium in terrenis aliorum seu Forenses.

Cap. XXXI.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliqui Vicinus et habitator illarum subiectarum [illegible] invenerit Forenses de die pascuare in suis prediis Campis Pratis Braidis Viridariis Silvis Nemoribus et [illegible] eius bonis cum cuiuscumque generis animalibus, cadat in poenam Ravennatum [illegible] unius pro capite grosso et pro capite minu-

Vicino, ed abitante delle Ville soggette troverà qualche altro suo Vicino a pascolare di giorno nelle sue Braide, Campi, Boschi, Bajarzi, Vigne, Giardini ed altri suoi beni di qualunque genere cada in pena di denari 24. Aquileiesi oltre il risarcimento de' danni giusta la stima di due Uomini da deputarsi dal Consiglio; che se sarà ritrovato di notte qualcuno incorra la pena di Marche due di denari da applicarsi la metà alla Veneranda Fabbrica di S. Lorenzo e l'altra metà alli Signori Massaro e Consiglieri, ed al risarcimento del danno cagionato secondo la stima d'Uomini dabbene. e si da fede all' Inventore con suo giuramento se sarà Uomo di buon nome, e fama.

Della pena de' Pascolatori forastieri nelle terre altrui. Capo XXXI.

Stabilirono ed ordinarono che qualche Vicino ed abitante delle Ville soggette alla stessa Gastaldia se troverà forastieri di giorno a pascolare nelle sue Braide, campi, prati bajarzi, giardini selve boschi e simili suoi beni con qualunque sorta di animali cada in pena di una Marca di denari Aquileiesi per ogni capo grosso e per ogni capo minuto la metà da applicarsi la

metà

minuto dimidia applicanda dimidia Fabricae V. ... inde Ecclesiae Divi Laurentii Buia, et annexarum, et alia dimidia Nos Dno Capitaneo, et ad emendationem damni illati iuxta aestimationem duorum Virorum a Magnifico Consilio deputandorum. Si vero suis repertus fuerit de nocte, incurrat poenam duplam ut supra applicandam et creditur domino, vel Inventori cum Iuramento, si fuerit homo bonae reputationis, et famae.

De poena damnum committentium.

Cap. XXXII.

Statuerunt, et ordinaverunt quod si aliqua persona tam masculus quam foemina reperta fuerit per quoscumque Vineas et possessiones Hominum subiectarum Castaldiae nostrae asportando fructus cuiuscumque generis ex ipsis [illegible] aut incidere, asportare arbores, vel ciesas, et clausuras cadat in poenam Marcharum denariorum dimidiae trium, et si fuerit Forensis quattuor, applicandarum Ecclesiae Fabricae D. Laurentii. Si vero suis repertus fuerit de nocte, incurrat poenam duplam ut supra applicandam et ad emendationem damni illati iuxta aestimationem faciendam per duos Viros a Magnifico Consilio

Depu=

metà ala Fabrica della Veneranda Chiesa di S. Loren-
zo di Buja, ed annesse, e l'altra metà al Nobil Sig.
Capitanio, ed al risarcimento del danno cagionato
giusta la stima di due Uomini da deputarsi dal
Magnifico Conseglio. Se però taluno sarà ritrovato
di notte incorra doppia pena da applicarsi come
sopra e si presti fede al Padrone, ò inventore col
giuramento se sarà Uomo di buona riputazione
e fama.

Dela pena di chi comette danno
Capo Ventesimo secondo.

Statuirono, ed ordinarono che se qualche per-
sona tanto maschio che femina sarà ritrovata
per li Vicini, ed abitanti dalle Ville soggette dela
nostra Gastaldia asportar frutti di qualunque
sorte, dove sono alberi ò tagliare asportar vedi
o ciese o culture cada in pena di lire sei
di denari Aquileiesi, e se sarà forastiero di
quattro da applicarsi ala Veneranda Fabrica
di S. Lorenzo; se però qualcuno sarà ritrovato
di notte incorra doppia pena da applicarsi co-
me sopra ed al rifacimento del danno cagionato
giusta la stima da farsi per due Uomini da
deputarsi dal Magnifico Conseglio, e si presti fede

a

deputandos et credatur Iuramento Simeon et Inventoris, si fuerit homo bonae famae et . . .

De Vendentibus panem.

Cap. XXXIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod omnes vendentes panem in hac Communitate et illis subiectis teneantur illum facere et vendere ad pondus panis qui fuit venditus in Terra Cremonae, vel ad pondus quod ei fuerit ordinatum per D. D. Iuratos a Communitate deputatos. Si quis vero reperiatur contrafacere pro qualibet vice cadat ad poenam Havero unius applicanda D. D. Iuratis et consilio et incidatur totus panis qui non fuerit iusti ponderis. Qui vero panem ad vendendum tenedur et dedicat . . . et vendere cuicumque petenti sub poena . . . 4 ℔. pro prima vice et pro secunda dimidia Havero et pro tertia Havero unius nisi tamen ipse vendens iuraverit, quod non nascat panem ultra . . . et quod voluerit ipsum pro se, et usu suo reservare quo casu non possit condemnari:

al giuramento del Pattone ed inventore se sarà
homo di buona fama e di buon nome.

Delli Venditori del pane
Capo Ventesimo Sesto.

Statuirono ed ordinarono che tutti li Vendi-
tori del pane in questa Comunità e Ville soggette
sieno tenuti quello fare e vendere al peso del
pane che gli venderà nella Terra di Cremona
e il peso che gli sarà dato ordinato per li Si-
gnori Giurati del Consiglio. Se però qualcuno
sarà trovato a contrafare per ogni volta cada
in pena di una Lira da applicarsi alli Signo-
ri Giurati e Consiglio e tutto il pane sia sigillato
che non sarà stato di giusto peso. Ciascheduno il
pane da vendere sia tenuto e debba venderlo
a chiunque lo ricercarà sotto pena di denari
quarant'otto per la prima volta e per la
seconda di mezza Lira, e per la terza di Lir-
ra una. Se però il predetto Venditore non giure-
rà, che non abbia pane più da vendere e che
voleva lo stesso conservarlo per se e per uso
suo nel qual caso non possa essere condannato.

De Mensuras justificationes.

Cap. XXXIV.

Statuerunt et ordinaverunt quod annuatim so-
leant D.D. Jurati a Magnifico Consilio deputati
revidere mensuras et pondera et etiam Scrip[illegible]
Mercadinarii iuxta antiquas consuetudines qua
mensure et pondera debeant esse iuxta illas de
Zene excepta medina Bladarum, qua est iuxta
illam de Zemona.

De vendendo ad minutum.

Cap. XXXV.

Statuerunt, et ordinaverunt quod quilibet ven-
dens Vinum ad spinam carnes ad macellum
et [illegible] ad minutum teneatur primo habere
mensuras Communitatis Buie vel facere sibi
suas mensuras justificari per Juratos Buie a
Magnifico Consilio deputatis. aliter autem ven-
dens Vinum in Buria vel [illegible] cum Metrida
vel vendens carnes cum statera non justifi-
cata aut stadium, vel Vinum in pisinad vel
medina, aut Zugio non justificatis per D. D.
Juratis cadat pro singula vice in poenam
Marcha unius applicanda dimidia D.D. Juratis
et

Di quelli che giustificano le misure.

Capo Ventesimo quarto.

Stabilirono ed ordinarono che annualmente debbano li Signori Giurati deputati dal Magnifico Consiglio rivedere le misure e i pesi, ed ancora il sento del Molinaro giusta le antiche consuetudini quali misure e pesi debbano essere uniformi a quelli di Udine eccettuata la mezina delle biade, che è uniforme a quella di Gemona.

Del vendere a minuto.

Capo Ventesimo quinto.

Stabilirono ed ordinarono che chiunque vende Vino a spina carni alla beccaria ed oglio a minuto sia tenuto prima di tutto aver le misure della Comunità di Buja o farsi giustificare le sue misure per li Giurati di Buja da Magnifico Conseglio deputati. altrimenti chi venderà Vino a pozza o oglio con la misura, o venderà carni con la Stadera non giustificata, ovvero biada o Vino in Seснaie o Mezina o onzo non giustificati per li Signori Giurati cada per ogni volta in pena di una Schiavina da applicarsi la metà alli Si=

gnori

et alia dimidia Consiliariis

De mensuras falsificantibus.

Cap. XXXVI.

Statuerunt, et ordinaverunt quod si aliquis repertus fuerit habere mensuras videlicet Stataras, Mitritas olei vel bozzias vini, pesinas, mezinas, Congia seu alias quascumque mensuras falsas cadat in poenam Marche unius provie applicanda Magnifico Consilio.

De Tabernariis debentibus consignare Vinum D.D. Estimatoribus.

Cap. XXXVII.

Statuerunt, et ordinaverunt quod quilibet Tabernarius seu alius cuiuscumque generis vendens vinum ad spinam in Buia, et illis subiectis teneatur, et debeat primo dictum vas vini consignare D.D. Estimatoribus, qui Estimatores ipsum vinum ponere debeant Tabernario secundum qualitatem, et bonitatem vini. et si quis contrafecerit et repertus fuerit vendidisse antequam consignaverit cadat in poenam Marcharum duarum applicandarum D.D. Estimatoribus et Consilio. et si Tabernarius non vult dare vinum ad pretium per D.D. Estimatores consertiatum

cadat

gnori Giurati e l'altra metà alli Consiglieri.

Di quelli, che falsificano le misure
Capo Ventesimo sesto.

Stabilirono, ed ordinarono, che se alcuno sarà ritrovato aver misure, cioè stadere, misure d'oglio, o Bozze di Vino Pesenali, Mezine Onzi, o qualunque altra misura falsa cada in pena di una Marca per volta da applicarsi al Magnifico Conseglio.

Delli Ostieri che debbano consegnare il Vino alli Signori Stimadori.
Capo Ventesimo settimo.

Stabilirono, ed ordinarono, che ogni Ostier o qualunque altro che venderà Vino a spina in Buja e nelle Ville soggette sia tenuto e debba consegnare in primo luogo le Botte del Vino alli Signori Stimatori quali stimatori debbano mettere l'istesso Vino all'Ostiere stimando la quantità e bontà del Vino e se qualcuno contrafarà e sarà ritrovato d'aver venduto prima d'averlo consegnato cada in pena di Marche due da applicarsi alli Signori Stimatori e Conseglio e se il Ostiere non vorrà dare il Vino al prezzo per li Signori Stimatori stimato

cada

cadat in poenam Marcharum denariorum Ducarum et Taberna dannisa sit per annum unum.

Quod Tabernarius tenetur vendere Vina cuique requirenti.

Cap. XXXVIII.

Statuerunt et ordinaverunt, quod quilibet Tabernarius, et alius vendens Vinum ad menutum in Buja, et Villis subjectis teneatur dare cuicumque pretio posito per D.D. Estimatores. et si recusaverit cadat in poenam Marchæ dimidiæ pro vice applicanda Communitati.

Quod Tabernarii teneantur emere Vinum vendendum ad spinam ab Hominibus, et Vicinis Bujæ.

Cap. XXXIX.

Statuerunt, et ordinaverunt, quod quilibet Vicinus et habitator Bujæ, et Villarum subjectarum volens vendere Vinum ad spinam possit et valeat vendere de suo Vino nato, et collecto in Bujo et sua Jurisdictione, dummodo non excedat pretium supra in Statutis declaratum; et si aliquis Tabernarius sit empturus Vinum ad ingrossum causa vendendi ad menutum, teneatur et debeat illud emere dummodo sit bonum et

suf.

cada in pena di due Marche di denari, e l'Osteria sia bandita per un'anno.

Che l'Ostiere sia tenuto vendere il Vino a chiunque lo richieda.

Capo Ventesimo ottavo.

Stabilirono, ed ordinarono, che ogni Ostiere o altro che venderà Vino a minuto in Buia, e nelle Ville soggette sia tenuto darlo a chiunque per il prezzo posto per li Signori stimatori, e se ricuserà cada in pena di mezza Marca per volta da applicarsi alla Comunità.

Che li Ostieri siano tenuti comprare il Vino da vendere a spina dalli Comuni e Vicini di Buia.

Capo Ventesimo nono.

Stabilirono ed ordinarono che ogni Vicino ed abitante di Buia e Ville soggette volendo vendere Vino a spina possa e vaglia vendere del suo Vino nato e raccolto in Buia e sua Giurisdizione, purchè non ecceda il prezzo dichiarato come sopra nei Statuti e se qualche Ostiere sarà per comprare Vino all'ingrosso per causa di venderlo a minuto sia tenuto e debba comprarlo purchè sia buono e sufficiente

sufficiens Vinum ab hominibus et Villis Buiae, et Villarum subiectarum pretio convenienti et non altiori, donec reperiretur Vinum vendendum in ipsa Communitate et Villis subiectis, sub poena Marchae unius Aquilejensis Communitati applicandae pro singulo Congio quod altius emerit et vendiderit ad spinam.

De salario D.D. Privatorum, et Estimatorum Vini, et Carnis.

Cap. XL.

Statuerunt, et ordinaverunt quod Macellatores seu Beccarii Communitatis Buiae teneantur, et debeant dare, et solvere D.D. Estimatoribus ss. 12. aquilejen. pro Bove per eos in Macello [illegible] et solidos 8. pro Vitulo, et solidos 6. pro pecude, seu castrato et similiter Tabernarii, et vendentes Vinum ad spinam ss. 10. pro Vase Vini eis consignato [illegible] Terrae duplex et in Villis subiectis ssl. 24. pro Bove, ss. 16 pro Vitulo, ss. 12 pro pecude seu castrato et solidos 48 pro Vase Vini; item pro singulo Vase mensurato seu recomato solidos 16 et duplex in Villis subiectis.

Pro

ciante dagli Uomini, e Vicini di Buia, e Ville
soggette, al prezzo conveniente, e non altro=
ve, sin che si ritroverà Vino da vendere nella
stessa Comunità e Ville soggette sotto pena di una
Marca Aquileiese da applicarsi alla Comunità
per ogni Orno che altrove comprarà e vende=
rà a spina.

Del Salario delli signori Giurati,
e Stimatori del Vino, e della carne
Capo Quarantesimo.

Stabilirno, ed ordinarono che li Macellai o
sia Beccari della Comunità di Buia sieno te=
nuti, e debbano dare e pagare alli signori Sti=
matori soldi dodeci Aquileiesi per ogni Bue da
essi ammazzato nel Macelo e soldi otto per ogni
Vitelo, e soldi sei per la pecora o sia Castrato.
E parimente li Osterii e quelli che venderanno
Vino a spina, soldi sedeci per ogni Botte di
Vino loro consegnata e di là del Fiume della
Ledra il doppio, e nelle Ville soggette soldi 24.
per Bue soldi 16. per Vitello soldi 12. per
pecora, e sia Castrato, e soldi 48. per Botte di
Vino; parimente per ogni Botte misurata o
saccomata soldi sedeci ed il doppio nelle Ville
sog=

Pro iustificatione autem Statutorum dictorum et Statutorum olei ac singiorum Cisnarium Macinarum et Sixyphorum solidos &. Acquiescentes pro qualibet et duplex in illis subiectis, et si huius remittionis solvere recusaverit condemnetur in dimidium ipsorum applicandum... iuratis, et Extimatoribus &c:

De prohibitione tenendi pecudes, seu Castratos sine licentia Magnifici Consilij.

Cap. XLI.

Statuerunt, et ordinaverunt, quod aliquis Vicinus huius Communitatis, et Idiarum subiectorum non debeat tenere ad pascuandum in pascuis communionis, nec in ... pecudes nec castratos sine licentia Consilij et hoc in poenam Ravenae dimidiae pro capite Communitati applicandae.

De tenentibus pecudes cum licentia Consilij, quod teneantur ipsa animalia intervicere ... Macellum Buiae Cap. XLII.

... Statuerunt, et ordinaverunt, quod quilibet Vicinus huius Communitatis et Idiarum subiectarum cui Magnificum Consilium concessit tenere pecu-

des

soggette. Per la giustificazione poi delle Stadere, botte e misure di oglio, e dei pesi, dei Pesenali, delle Mezzine e dei Sestari siano otto quattrini per ognuno, ed il dovuto nelle Ville soggette; e se alcuno ricercato ricuserà di pagare sia condannato nella metà delli stessi da applicarsi alli Signori Giurati e Stimatori &c:.

Della proibizione di tener pecore o siano castrati senza licenza del Magnifico Conseglio.

Capo Quarantesimo primo.

Stabilirono ed ordinarono che nissun Vicino di questa Comunità, e Ville soggette debba tenere a pascolare nei Pascoli comuni, ne' in altro luogo pecore, ne' castrati senza licenza del Conseglio e ciò in pena di mezza Marca per capo da applicarsi alla Comunità.

Di quelli che tengono pecore con licenza del Conseglio, che siano tenuti amazzare li stessi animali nel Macello di Buda.

Capo Quarantesimo secondo.

Stabilirono ed ordinarono che qualunque Vicino di questa Comunità e Ville soggette a cui il Magnifico Conseglio concesse di tenere pecore

a

des ad pascuandum super pascuis Communis in hieme et estate teneatur, et debeat ipsa animalia interficere in Macello Buiae loco, et tempore solito, et carnes vendere Viciniis pretio, quo fuerit per Estimatores estimata, aut illa animalia vendere Macellatoribus Buiae, nec possit ipsa animalia aliter dispensare, vel extra Buiam vendere, vel dare sub poena solidorum 24. pro singulo capite animalium per ipsum venditorum absque licentia Massarii, et Consilii, qua poena dimidia sit applicanda Dominis Estimatoribus, et alia accusatori.

De Macellatoribus debentibus vendere carnes Viciniis, et aliis subjectis

Cap. XLIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus Beccarius Buiae audeat vel presumat aliquas carnes in Macello aliquas tenere absconditas, vel asconderе quod sint vendita immo dictas carnes Viciniis vendere, et teneatur eis omnibus omnimode, quam petentibus et si quis contrafecerit cadat in poenam [illegible] cuius dimidia Communitati applicanda pro qualibet vice. Teneatur insuper Beccarius vendere, si est rogatus in minori, sicut et majori

a pascolar sopra li paschi del Comune nell'Inverno, e nell'estate sia tenuto, e deba li stessi animali ammazzarli nel Macello di Buja al luogo, e tempo solito, e vender le carni ai Vicini al prezzo, che sarà fissato dagli Stimatori, o vendere quei animali ai Macellaj di Buja, nè possa li stessi animali altrimente dispensarli, ovvero fuori di Buja venderli, o darli, sotto pena di soldi 24. per ogni capo d'animali per esso venduti senza licenza del Massaro, e Conseglio la qual pena si applichi la metà alli Signori Stimatori e l'altra all'accusatore.

Dei Macellaj, che debbono vender le carni ai Vicini e Ville soggette.

Capo Quarantesimo terzo.

Stabilirono ed ordinarono, che nissun beccaro di Buja ardisca, o presuma le carni preparate nel Macello tenerle nascoste o nasconderle come se fossero vendute, anzi dette carni debba venderle ai Vicini, e sia tenuto piuttosto compiacer quelli, che li Forastieri e se taluno contrafarà cada in pena di mezza Marca da applicarsi alla Comunità per ogni volta. Inoltre sia tenuto il beccaro venderle se le averà così ai minore

come

majori, et Vicinis, itaque non det, seu vendat de dictis carnibus tantum uni, quod quisque alius emere volens habere non possit, sub paena denariorum 40. Aquilejensium Communitati applicandorum, et credatur Vicino conquerenti suo juramento

De Macellatoribus non debentibus recipere pinguedinem ex Castratis.

Cap. XLIV.

Statuerunt, et ordinaverunt, quod dictus Beccarius Buja non possit, nec debeat accipere vel emere ex Castratis, vel seu edibus amotis seu Vitulis in Macello interfectis rognonos, vel pinguedinem pertinentem carnibus et hoc in poenam denariorum 40. Communitati applicandorum.

De Macellatoribus non debentibus vendere carnes nisi primo non fuerint consignatae

Cap. XLV.

Statuerunt et ordinaverunt quod quilibet Beccarius de Communitate, et Castaldia Buja, qui interfecerit in Macello Boves, Juvencas, pecudes, sive Castratos non debeat vendere ex dictis carnibus nisi illae primo consignatae sint

come al maggiore, ed alli Vicini di modo che non dia, o venda delle dette carni in tanta quantità ad uno, che qualunque altro volendo comprarne non ne possa avere sotto pena di denari quaranta Aquileiesi da applicarsi alla Comunità e si presti fede al Vicino che si lamenterà con suo giuramento.

De' Macellai che non levano come il grasso dalli Castrati.

Capo Quarantesimo quarto.

Stabilirono ed ordinarono che il detto beccaro di Buja non possa nè debba prendere o cavare dalli Castrati o becore dalli Buoi o altri ammazzati nel Macello di Bugnoni il grasso spettante alle carni, e ciò in pena di denari quaranta da applicarsi alla Comunità.

De' Macellai che non debbano vender le carni se prima non saranno state consegnate.

Capo Quarantesimo quinto.

Stabilirono, ed ordinarono che ogni beccaro della Comunità e Giurisdizione di Buja che ammazzerà nel Macello Buoi, Vacche, becore, ovvero Castrati non debba vendere di dette carni se prima non saranno state consegnate agli Stimatori se si-

sint Estimatoribus si haberi poterint, sin autem Massario et si Estimatores, et Massarius haberi non poterunt tunc debeant Communitati consignare duobus de Consilio 24. et fuerit per ipsos Estimatores, aut Massarium, sive duos Consiliarios positum pretium dictarum carnium secundum qualitatem carnis sub poena librarum unius Communitati applicande, et unius quarte carnis animalis interfecti et non consignati applicande Estimatoribus, et hoc pro singulo capite animalis, cujus carnes vendiderit contra formam presentis Statuti.

De Estimatoribus debentibus ponere et ponderare carnes.

Cap. XLVI.

Statuerunt et ordinaverunt quod Estimatores Communitatis Brixie teneantur et debeant singulis diebus vel saltem Martis et Sabati venire et se presentare ad Macellum ad ponendum carnes que eis consignate fuerint per Beccarios, quarum pretium ponere et limitare debeant in eorum conscientiam secundum bonitatem et qualitatem Carnium et debeant ac teneantur ipsi Estimatores secum portare Stateram Communis, cum qua

possi

potranno avere che se nó al Massaro, e se li Stimatori, o Massaro non si vorranno avere allora si debbano consegnare alla Comunità a due del Consiglio da ventiquattro, e sarà stata per essi Stimatori, o Massaro, o due Consiglieri stabilito il prezzo di certe carni secondo la bontà della carne, sotto pena di una Marca da applicarsi alla Comunità, ed un quarto della carne dell'animale ammazzato, e non consegnato da applicarsi agli Stimatori e ciò per ogni capo di animale, le cui carni venderà contra la forma del presente Statuto.

Delli Stimatori, che debbono mettere e pesare le carni.

Capo Quarantesimo sesto.

Stabilirono ed ordinarono che li Stimatori della Comunità di Buia sieno tenuti, e debbano ciascun giorno o almeno il Martedì e Sabbato venire e presentarsi al Macello a mettere le carni che li saranno state consegnate per li Beccari il prezzo delle quali debbano porlo, e limitarlo in loro cosuenza secondo la bontà, e qualità di tale carni e debbano, e sieno tenuti li stessi Stimatori portar seco la Stadera del Comune, con la quale possino pesare le carni; e se accaderà che alcuni Beccari

possint ponderare carnes; et si contigerit aliquod ex extimatoribus ipsis diebus ire extra Villam debeat talis extimator hoc dicere alteri extimatori illege vel Massario Communis, aut uni ex 24. Consiliarijs ad hoc ut ipsi Massarius, vel Consiliarij valeant cum consilio bonorum Virorum Beccariis ponere et limitare pretium carnis in Macello; et si contrafactum fuerit, contrafaciens condemnetur in [illegible] 24. Massario applicandos. possint dicti extimatores etiam singulis alijs diebus ponere et ponderare carnes si eis placuerit.

De Macellatoribus debentibus vendere carnis pretio posito per D.D. Extimatores.

Cap. XLVII.

Statuerunt, et ordinaverunt quod quilibet Beccarius Communitatis et Districtus Buiae teneatur et debeat vendere carnes illo pretio posito et declarato per Extimatores. et non maiori; et contrafaciens cadat in poenam Marcharum 2. pro [illegible] quo excessu applicandae [illegible] [illegible] [illegible] dimidia, et alia dimidia Communitati.

De Macellatoribus non dantibus iustum pondus

Cap. XLVIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod quilibet Beccarius Communitatis et Districtus Buiae, qui per ex:

Stimatori quei giorni vada fuori di Villa debba tale stimatore dire al altro stimatore collega, o al Massaro de Comune o a uno de 24. Consiglieri acciochè gli stessi Massaro, e Consiglieri vagliano con il consiglio di homi: ni pratici mettere a pesare e limitar il prezzo della carne nei Macelli; e se sarà contrafatto il contrafa: tore sia condannato in soldi 24. da applicarsi al Mas: saro; possino ancora detti Stimatori in ciascun altro giorno mettere e pesare le carni, se a loro piacerà.

De' Macellai che debbano vender le carni
al prezzo posto per li Sig.ri Stimatori.

Capo Quarantesimo settimo.

Statuirono ed ordinarono che ogni Beccaro della Comunità e Gastaldia di Buia sia tenuto e debba vendere le carni al prezzo posto e dichiarato per li Stimatori, e non di più e il contrafattore cada in pena di una libra per ogni ricorso da applicarsi alla Ven.da Fabbrica di S. Lorenzo la metà, e l'altra metà alla Comunità.

De' Macelli che non danno il giusto peso.

Capo Quarantesimo ottavo.

Statuirono ed ordinarono che ogni Beccaro della Comunità e Gastaldia di Buia che sarà ritrovato da li Stimatori o Massaro d'aver venduto le carni, e non

extimatores, aut Massarium reversus fuerit vendidisse carnes et non dedisse iustum pondus, hoc est quod defecerit ultra unam vel duas uncias cadat in poenam ß. 48 p. singula vice applicandorum Communitati et nihilominus dictus Beccarius teneatur reficere emptori pondus suo dicta poena, possitque extimator qui hoc factum invenerit, ipsum Beccarium illico per Officialem pignorari pro poena praedicta.

De Macellariis non debentibus vendere carnes in Macello alibi interfectas.

Cap. XLIX.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus Beccarius audeat, vel praesumat vendere in Macello aliquas carnes alibi interfectas, vel excorticatas, neque carnes interfectas per Lupum, seu aliter quovis modo mortuas, vel morbidas sub poena haverij 1. auriei pro singulo excessu applicanda dimidia Extimatoribus et alia Communitati.

Quod nullus Beccarius vendat carnes pro carnibus alterius ... que non sunt Cap. L.

Statuerunt, et ordinaverunt quod nullus Beccarius audeat, vel praesumat vendere aliquas carnes pro carnibus alterius generis v. g. carnes ovium pro carnibus castratorum, et sic

e non aver dato il giusto peso cioè che sia calante più di una o due oncie cada in pena di scudi 48. per ogni volta da applicarsi alla comunità e ciò nonostante suddetto peccaro sia tenuto ridare al compratore il peso sotto la detta pena e possa lo stimatore che averà ritrovato questo scudo far suddetto sequestro per [illegible] il peccaro per la pena predetta.

De' Macelai che non debbano vendere carni nel Macelo altrove ammazzate.

Capo Quarantesimo nono.

Stabilirono ed ordinarono che nissun peccaro ardi: sca o presuma vendere nel Macelo certe carni altrove intestate o sacrificate ne le carni ammaz: zate da lupo o altrimente in qualunque modo mor: te o amorbate sotto pena di una Piastra per qualsiese per ciascun eccesso da applicarsi la metà alli signori [illegible] Stimatori e l'altra alla comunità.

Che nissun peccaro venda carni per le carni d'un'altro . . . . . . che non sia.

Capo Cinquantesimo.

Stabilirono ed ordinarono che nissun peccaro ar: disca o presuma vendere certe carni per carni di altra sorte come per ragion d'esempio le carni di pecore per carni di castrati e così delle altre

et sic de alijs carnibus, eorum pretio et hoc in poena Marchae unius pro singula vice applican. Communitati.

De Vituilis non vendendis extra Communitatem et Gastaldiam Bujae.

Cap. LI.

Statuerunt, et ordinaverunt, quod nullus Vicinus, et habitator Communitatis et Villarum subiectarum, qui alueris aliquem Vitulum, possit, aut debeat talia animalia vendere extra Communitatem et Gastaldiam ullo tempore anni sine licentia Massarii et Consiliariorum, et teneantur dictum Vitulum vendere Beccarijs ipsius Communitatis pretio declaran. o per Extimatores ponendo qui teneantur eum interdicere in Macello, et si quis contrafecerit cadat in poenam dimidiae Marchae pro singula vice applicanda Ven. Fabricae S. Laurentii.

De Tabernarijs non dantibus Vinum ad justam mensuram;

Cap. LII.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis Tabernarius vendiderit Vinum oleum &c. et non dederit veram cuziam, ut est conveniens, cadat in poenam pro singula vice Marchae unius applican. Dñi Comitatibus et servitio et quod Extimatores, et Iuratitane:

altre carni, ed'altro prezzo e ciò in pena di una Marca per ogni volta da applicarsi alla Comunità.

De' Viteli, che non si dessino vendere fuori della Comunità, e Castaldia di Buia.

Capo Cinquantesimo primo.

Statuirono ed ordinarono che nissun vicino ed abitante della Comunità e Villé soggette che averà nutrito qualche Vitello possa o debba dei animali vendere fuori della Comunità e Castaldia in alcun tempo del anno senza licenza del Massaro e Consiglieri e sieno tenuti detto Vitelo venderlo alli beccari della stessa Comunità al prezzo, che verrà dichiarato per li publici Stimatori, quali sieno tenuti ammazzarlo nel Macello e se qualcuno contraffarà cada in pena di mezza Marca per volta da applicarsi alla Vend. fabbrica di S. Lorenzo.

Degli Ostieri che non danno il Vino a giusta misura.

Capo Cinquantesimo secondo.

Statuirono ed ordinarono, che se qualche Ostiere venderà Vino, Oglio &c. e non darà la bozza piena come è conveniente cada in pena ogni volta di una Marca da applicarsi alli Signori Stimatori e Consegio e che li Stimatori

e

teneantur singulis diebus festivis et die Saboti cum Curia Communis mensurare Vinum venditum a Tabernarijs sub poena sol. 20. singulo die solvendi Consilio applicanda salvo legittimo impedimento, et si contigerit Estimatoribus ire extra Castrum seu Communitatem dictis diebus, hoc sit a dd. Massario et Consiliarijs.

De damnificantibus vias publicas

Cap. LIII.

Statuerunt, et ordinaverunt quod nullus audeat devastare vias publicas in ipsis faciendo gurgites, aut fossata, aut colligere terram seu limum aliquaiter damnificando stratas publicas sub poena Marche denariorum Veronensium unius applicanda de dictis super stratas pro quali-bet vice et nihilominus ad arbitrium Massarij, et Consilij de 24. teneatur emendare et renovare Stratas sub dicta poena.

De tramites claudentibus.

Cap. LIV.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus audeat claudere tramites publicos in poena Marche unius

e Giurati sieno tenuti ciascun giorno festivo ed il giorno di Sabato con la forza del Comune misurare il Vino venduto dagli Osterì sotto pena di soldi venti per ogni giorno da applicarsi al predetto Conseglio salvo legittimo impedimento, e se accadesse agli Stimatori andare fuori della Castaldia o Comunità in tai giorni ciò si faccia dalli Sig.ri Massaro, e Consiglieri.

Di quelli che danneggiano le
Strade pubbliche.

Capo Cinquantesimo terzo.

Statuirono ed ordinarono, che nissuno ardisca deteriorare le strade pubbliche, facendo in esse gorghi, o fossi, o qualunque terra, o sia fango danneggiando alquanto la strade pubbliche sotto pena di una Marca di denari Friulesi da applicarsi ai Deputati sopra le strade per ogni volta e ciò nonostante ad arbitrio del Massaro e del Conseglio de 24. sia tenuto emendare e riparare le strade sotto la detta pena.

Di quelli che chiudono i fiumi.

Capo Cinquantesimo quarto.

Stabilirono ed ordinarono che nissuno ardisca chiudere li fiumi pubblici in pena di una

Marca

unius D. D. Deputatis ad Stratas aspiciandae et sub poena praedicta debeat discalcare eremites illico.

De sustinentibus aliquod damnum ob defectum clausurae sui Vicini.

Cap. LV.

Statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis sustinuerit, vel reperiverit aliquod damnum in aliqua sua possessione, vel bono ob defectum clausurae sui Vicini cohaerentis, teneatur et debeat talis eius Vicinus ob cuius defectum illatum fuerit damnum, reficere et emendare damnum in termino dierum octo postquam fuerit interpellatus de re nisi velit damnatorem convictum, vel confessum, et eum effective in dicto termino dederit

De occupantibus Mensuras Communis.

Cap. LVI.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus, qui habuerit mutuo a Massario aut Syndico aut Estimatoribus, aut Consiliariis aliquod mensuram Communis Buiae audeat illam tenere contra voluntatem dicti Massario, Syndico, aut Consiliariis, a quo, vel a quibus eam mutuo receperit, sub poe-

marca da applicarsi ali Signori Deputati sopra le strade e sotto la pena predetta debbano subito riaprire li fori.

Di quelli che patiscono qualche danno per difetto della Clausura del suo vicino.

Capo Cinquantesimo quinto.

Stabilirono, ed ordinarono che se alcuno pativà, o troverà qualche danno in qualche sua possessione o bene per difetto della Clausura del suo vicino occorrente sia tenuto e debba tal suo vicino per il cui difetto sarà stato cagionato il danno, rifare, ed emendare il danno in termine di giorni otto, dopo che serà stato interpellato di ciò se non voglia dar per convinto, o confesso lo stesso dannadore e quello effettivamente lo darà nel detto termine.

Di quelli che occupano le Misure del Comune.

Capo Cinquantesimo sesto.

Stabilirono, ed ordinarono che nissuno il quale averà ad investito dal Massaro o dal Sindico o dagli Stimatori o dai Giurati qualche misura del Comune di Buia quella ardisca tenere occupata al detto Massaro Sindico, o Consiglieri dal quale, o dai quali l'averà avuta

poena librarum unius Aquilejen. immunitati applicandæ ultra restitutionem mensuræ.

De Vicinis debentibus solvere ratas positas per Consilium.

Cap: LVII.

Statuerunt et ordinaverunt quod cum contigerit immunitati Buiæ ponere aliquad ratam inter Vicinos pro aliquibus peragendis, ut sæpe accidit et posita fuerit per focos, ut est consuetum, ex quacumque causa processerit unusquisque teneatur solvere suam ratam sibi impositam infra terminum limitatum et appositum per Consilium prout fuerit per ipsos Consiliarios deliberatum sub poena librarum unius Aquilejen. immunitati applicanda, et si non solverit et venerit talis negligens ad solvendum incurrat in expensas quæ venient immunitati, salvo tamen legitimo impedimento per Consilium approbando.

Quod nullus nisi fuerit Vicinus possit vendere aliquod animal ad minutum in Buia et Villis subjectis, neq; tenere animalia ad pasculandum. Cap. LVIII.

ad investito, sotto pena di una Marca Aquilejese da applicarsi alla Comunità oltre la restituzione della misura.

Dè Vicini, che debbano pagare le rate poste per il Consiglio.

Capo Cinquantesimo settimo.

Stabilivono, ed ordinavono che quando accaderà alla Comunità di Buja, d'imporre qualche rata tra i Vicini per le cose da agitarsi come spesso accade, e sarà stata posta per li bisogni come è consueto, per qualunque occasione procederà ognuno sia tenuto pagar la sua rata impostagli fra il termine limitato e stabilito per il Consiglio, come sarà deliberato per li stessi Consiglieri, sotto pena di una Marca Aquilejese da applicarsi alla Comunità e se non pagherà, e venirà neggligente a pagare incorra nelle spese che caderanno alla Comunità salvo però legittimo impedimento da approvarsi dal Consiglio.

Che niuno, se non sarà Vicino possa vendere qualche animale a minuto in Buja, e nelle Ville soggette, nè tenere animali al pasco.

Capo Cinquantesimo ottavo.

Zuan

Quantum iustum et consuetum esse videtur quod Vicini Communitatis Buiae qui sustinent et faciunt factiones in Buia, et solvunt collectas necessarias et impositas a Commune dicti loci, percipiant illam utilitatem quam alius percipere posset et Forensis, ideo.

Statuerunt et ordinaverunt, quod nullus Forensis possit vel valeat in Communitate Buia transdigere seu tenere hospitium vel taber nam aut macellum seu apothecam sive vendere vinum grattam caseum panem, linum, seu quascumque alias res ad menutum neq; tenere animalia ad pascuandum sine licentia Massarij et Consilij de rez., et hoc in poena quinquaginta duc[illegible] Communitati applicandis pro qualibet vice qua quis repertus fuerit in fallum.

De prohibitione piscandi in Flumine Ledrae sine licentia Massarij et Consilij.

Cap. LIX.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus Vicinus et habitator in Buia et illi subiacentibus audeat vel praesumat piscare in Flumine Ledrae sine licentia Massarij et Consilij et de super

Massa=

Quanto giusto e consaeto sembri essere che li Vicini della Comunità di Buia, che sostengono, e fanno le fazzioni in Buia, e pagano le rate neces sarie ed imposte dal Comune di detto luogo, rica: vino quella utilità, che un' altro potesse rica: vare, ed un Forastiere perciò

Stabilirono ed ordinarono che nissun Fo: restiere possa, e vaglia nella Comunità di Buia fissare, o tenere Locanda ovvero Osteria, o Macello o Bottega, oppure vendere oglio grassa formaggio pane, vino o qualunque altra cosa a minuto ne tener animali a rasco senza li: cenza del Massaro e Consiglio de 24. e ciò in pena di Marche due ~~di denari~~ Aquilejesi da applicarsi alla Comunità per ogni volta che tal uno sarà ritrovato in fallo.

Della proibizione di pescare nel Fiume Ledra senza licenza del Massaro e Consiglio.

Capo Cinquantesimo nono.

Stabilirono, ed ordinarono che nissun Vici: no, ed abitante in Buia, e nelle Ville soggette ardisca, o presuma pescare nel Fiume Ledra senza licenza del Massaro, e Consiglio, e ciò sotto pena di una Marca per ogni volta da

appli:

Marchæ unius pro singula vice Communitati appli-
candæ. et si fuerit forensis cadat in poenam
Marcharum duarum.

De piscantibus habentibus licentiam piscandi, quo debeant vendere pisces Vicinis.

Cap. LX

Statuerunt, et ordinaverunt, quod Piscatores habitantes Bujæ et in Villis subiectis, qui piscaverint cum licentia Manarii, et Consilii, et ceperint pisces cujuscumq; generis et etiam ancros in aquis existentibus in pertinentiis et Territorio Gastaldiæ Buiæ, requirentibus, et volentibus pretio consueto teneantur, et obligati sint illos vendere Vicinis et habitatoribus Gastaldiæ Buiæ, et hoc sub poena Marchæ dimidiæ pro quolibet applicanda Communitati.

De electione Camerariorum Ecclesiarum.

Cap. LXI.

Statuerunt, et ordinaverunt quod omni anno tempore Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi debeant esse ellectus per Consilium, et Camerarium veterem Camerarius S. Laurentij Plebis Buie, et Annexarum, et B. Mariæ Molendini, qui Camerarij electi et publicati debeant exercere Caricam remoto

omni

applicarsi alla Comunità e se sarà forastiero cada in pena di due Marche.

Di Pescatori che hanno licenza di pescare, che debbano vendere li pesci ai Vicini.

Capo Sessantesimo.

Stabilirono ed ordinarono che li pescatori abitanti in Buja e nelle Ville soggette, che averanno pescato con licenza del Massaro e Conseglio, e presi pesci di qualunque sorte ed anco gamberi nelle acque esistenti nelle pertinenze e territorio della Gastaldia di Buja se saranno ricercati e li voranno a prezzo consueto sieno tenuti ed obbligati quelli vendere alli Vicini ed abitanti nella Gastaldia di Buja e ciò sotto pena di mezza Marca per ogni uno da applicarsi alla Comunità.

Dell'elezione de' Cameravi delle Chiese

Capo Sessantesimo primo.

Stabilirono ed ordinarono che ogni anno al tempo del Natale di nostro Signor Gesù Cristo dal Conseglio e Cameraro vecchio debba esser eletto il Cameraro di S. Lorenzo della Pieve di Buja ed annesse e della B. Maria di Molotrusso i quai Camerari eletti e pubblicati debbano esercitare la

cari:

omni impedimento, aut cavillatione, qui Camerarius teneatur reddere rationem ad Consilium juxta solitum Camerariorum; Camerarii vero aliarum Ecclesiarum debeant esse electi, et confirmati juxta solitum.

De Apothecariis non debentibus vendere aliquas res sine limitatione [illegible] Estimatorum, et in iusto pondere Communis.

Cap. LXII.

Statuerunt, et ordinaverunt quod nullus Apothecarius possit aut presumat vendere ad minutum aliquam rem in sua Apotheca sine limitatione seu estimatione Estimatorum, et cum statera vendorio Communis, et hoc sub poena librarum unius [illegible] Consilio applicanda

De deputandis ad Ecclesias

Cap. LXIII.

Statuerunt et ordinaverunt quod omni anni tempore Epiphaniae deputentur per Consilium et quatuor, [illegible] semper [illegible] ut moris est, qui deputati debeant omni hebdomada se conferre in Consilium ad recipiendum devastationes, et usurpationes aliter cadant in

carica, rimosso ogni impedimento o cavillo. quali Camerari sieno tenuti render conto al Conseglio giusta il solito dei Camerari. Li Camerari però delle altre Chiese debbano esser eletti e confermati conforme il consueto.

Dè Bottegaieri, che non debbano vendere altre cose senza la limitazione dè sig.ri Stimatori, e nel giusto peso da Comune.

Capo Sessantesimo secondo.

Statuirono ed ordinarono che nissun Bottegaiere possa o presuma vendere a minuto qualche cosa nella sua bottega senza limitazione o stima dè Stimatori e con la stadera del peso del Comune e ciò sotto pena di una lira per volta da applicarsi al Conseglio.

Dè devastandi alle strade.

Capo Sessantesimo terzo.

Statuirono ed ordinarono, che ogni anno al tempo dell' Epifania sieno deputati dal Conseglio dè 24. quattro o più sopra le strade et maleficii come è il costume i quali deputati debbano ogni settimana conferirsi in Conseglio a riferire le devastazioni, ed usurpi altrimenti cada:

poenam mavcha dimidiæ applicanda Communitati.

De falsitate Officialis
seu Praeconis.

Cap. LXIV.

Statuerunt, et ordinaverunt, quod si Officiales seu Praecones fecerint falsitates vel aliam quamcumque fraudem, cadant in poenam Marcharū duarum applicandam, Soldi Domini quartam et sue privationis ab Officio.

De Cacciagiamentis prohibitis
contra Rusticos.

Cap. LXV.

Statuerunt et ordinaverunt quod sub quovis colore aut praetextu non praesumant nec audeant Rustici de hac Communitate et fidelis subiecti facere in Territorio huius Communitatis sed ita acciamenta stare debeant ad requisitionē DD. Civium iuxta antiquas consuetudines et Rustici debeant laborare terras, et hoc in poenam Marcharum denariorum duarum pro singula vice dimidia applicandae ad fabricā ecclesiae Sancti Laurentii et alia dimidia Communitati.

cadano in pena di mezza Marca da applicarsi alla Comunità.

Della Poisità dell' Officiale
o sia del Nuncio.

Capo Settantesimo quarto.

Stabilirono, ed ordinarono che gli Officiali o Nuncij faranno falsità o qualunque altra frode cadano in pena di due Marche da applicarsi al Nostro Signor Capitanio, e della privazione dell' Officio.

Delle Caccie proibite ai Rustici.
Capo Settantesimo quinto.

Stabilirono, ed ordinarono che sotto qualunque colore, o pretesto non presumano nè ardiscano li Rustici di questa Comunità e delle Ville soggette andar alla Caccia nel Territorio di questa Comunità ma quelle Caccie star debbano alla requisizione de' Signori Cittadini secondo le antiche consuetudini e li Rustici debbano lavorare la terra e ciò in pena di due Marche di denari per ogni volta da applicarsi la metà alla Fabbrica della Chiesa di S. Lorenzo, e l'altra metà all' accusatore.

Del

De Consilio de XXIV.

Cap. LXVI.

Statuerunt, et ordinaverunt juxta antiquas Consuetudines quod Consilium de 24. debeat semper esse 12. Nobilium Civium, si essent, et si non essent, debeant esse Notariorum et Advocatorum, et 12. Populariorum, et debeant semper esse 12. Veteres, et 12. Novi et de predictis duodecim Nobilibus debeat esse unus Syndicus, unus Cancellarius et unus Contradicens, et sic de singulis usque in infinitum.

De prohibitione locandi, et carregiandi in diebus festivis.

Cap. LXVII.

Statuerunt et ordinaverunt, quod nullus Civis hujus Communitatis, et Villarum suo: jectarum audeat, vel presumat locare, aut carregiare in diebus festivis, et hoc in poenam Olaverne unius Sacrilegen pro qualibet vice applicanda Ven. Fabrica S. Laurenti Ecclesie Buya et Annexarum.

De observatione Statutorum premissorum.

Cap. LXVIII.

Statuerunt et ordinaverunt, quod premissa Sta=

Del Consiglio de' Ventiquattro.

Capo Sessantesimo sesto.

Stabilirono ed ordinarono giusta le antiche consuetudini che il Consiglio de' 24. debba sempre esser composto di dodeci Nobili Cittadini se vi fossero e se non vi fossero, debba essere di Notari ed Avvocati, e di dodeci Popolari, e debbano essere sempre dodeci vecchi e dodeci nuovi e de' predetti 12. Nobili debba essere un Sindico un Scrivano ed un Contradicente, e così degli altri sino in infinito.

Della proibizione di lavorare e carreggiare nei giorni di Festa.

Capo Sessantesimo settimo.

Stabilirono ed ordinarono che nessun Uomo di questa Comunità e Luoghi soggetti ardisca o presuma lavorare o carreggiare ne' giorni di Festa e ciò in pena di una Marca Aquilejese per ogni volta da applicarsi alla Veneranda Fabbrica di S. Lorenzo Pieve di Buja et Annesse.

Dell'osservanza de' premessi Statuti.

Capo Sessantesimo ottavo

Stabilirono ed ordinarono che li premessi Statuti debbano essere osservati da tutti quei

[illegible]

Statuta debeant esse observata per omnes habitatores huius Communitatis, et Villarum subiectarum in omnibus, et per omnia, sicut stant, et iacent et hoc in poenam Illustrissimi Dominorum Aquileien. 50 applican. Rmo. D. Capo pro quaelibet vice transgressionis

De Confirmatione Statutorum.

Cap. LXIX.

Statuerunt et ordinaverunt ac declaraverunt imponendum esse quod suprascripta omnia statuta et ordinamenta confirmentur per Rdm. D. Capitaneum Gemonae V. Loventem Illmi ac Rmi in Christo Patris Principis et Aquileiensis Patriarchae.

Dicta die, et loco praesentibus qui supra.

Coram Rdo. Dno. Capitaneo Gemonae V. ex Illmi R. D. in Christo Patris et Principis Dni Patriarchae Aquileiensis.

Comparuerunt Nobiles et Egregii Viri Barnaba olim Dni Nicolai Syndicus, Rizzardus de Codesio Massarius, et Thomasinus filius Andreotti q. Fedricus filius q. Rodulphi q. Marquardus et q. Rupertus omnes de Buia cives, et habitatores deputati ut

Abitanti di questa Comunità e delle Ville soggette in tutto e per tutto come stanno e giacciono, e ciò in pena di Marche cinquanta di denari Aquilejesi da applicarsi a Nobili Signor Capitanio per ogni volta di transgressione.

Della conferma de' Statuti.

Capo Sessantesimo nono.

Statuirono ed ordinarono e dichiararono di implorare che tutti li statuti sopradetti, ed ordinazioni sieno confermati dal Nobil Sig.r Capitanio di Gemona Vicegerente dell'Illustrissimo e Reverendissimo Padre in Cristo Principe, e Patriarca d'Aquileja.

Detto giorno, e loco presenti li sopraseritti Testimonj.

Alla presenza del Nobil Signor Capitanio Vicegerente dell'Illmo Signor Signor Padre in Cristo e Reverendo Signor Patriarca d'Aquileja.

Comparirono li Nobili e Spettabili Uomini Ser Barnaba del quondam Signor Nicolò Sindico, Rizardo di Odessio Massaro e Tomasino figlio di Anzelotto, Ser Fedrico figlio di Ser Gidurino, Ser Marquardo e Ser Ruperto tutti di Buja Vicini ed Abitanti deputati come sopra.

supra supplicarunt, et instituerunt quod Nob. Dnus Capitaneus interponat ad premissa Statuta suam authoritatem, et Judiciale Decretum.

Nobilis Dnus Capitaneus ponderata supplicatione ad Statuta premissa interposuit suam authoritatem, et Judiciale Decretum.

Statuta premissa cum subsequenti Decreto ex notis meis per aliam mihi fidam manum transcribere feci, quia alijs occupatus negotijs non potui exemplare facta collatione nihil reperi quod sensum mutet, aut variet intellectum, et ideo me in fidem subscripsi

Ego Nicolaus dictus Colonus q. Thomadi Raynerotti Publicus de Utino Imperiali authoritate Notarius opposito signo tabellionatus mei in fidem. Etc:.

supplicarono e fecero istanza che il Nobil Signor Capitanio interponga ai premessi Statuti la sua autorità ed il giudiciale Decreto.

Il Nobil Signor Capitanio considerata la supplica interpose ai premessi Statuti la sua autorità ed il giudiciale Decreto.

Li Statuti premessi col seguente decreto dalle mie note per altra a me fedel mano li feci copiare perchè occupato da altri negozi non potei copiarli: fatto l'incontro non hò trovato cosa alcuna che muti il sentimento, o che diversifichi l'inteligenza, e perciò in fede mi sono sottoscritto

Io Nicolò detto Cudorio del q.m Zornado Zainerotto publico Notaro d'Imperiale autorità in Udine posto il segno del mio Notariato in fede &c.

Spiegazione del Capitolo 25. dei Statuti circa il tempo prescritto, per vendemmiare.

In questo Capitolo si prescrive che niuno ardisca vendemmiare e raccoglier le uve avanti la Festa di S. Giustina sotto la pena ivi cominata. Ciononostante da tempo immemorabile non si aspetta la Festa di Santa Giustina, che viene ai 7. di Ottobre ma subito passata la Festa di S. Michele, che viene ai 29. di Settembre si passa a far la vendemmia.

Potrebbe parere ad alcuno che tal pratica fosse una transgressione dell'antico Statuto. Eppure non è così: essendo anzi questo il vero tempo fissato da questo Capitolo

A manifestazione della verità bisogna sapere, che quando furono estesi questi Statuti correva l'anno 1371. di nostra salute distante mille e quaranta sei anni dal gran Concilio Niceno che nell'anno 325.

fu

fu celebrato. Or in questo frà tempo era corso l'errore nel giro degli anni per giorni sette ovvero otto, come dieci si trovarono nell' anno 1582. in cui Gregorio XIII. corresse l' anno, e li levò nel Mese d'Ottobre.

Il tempo adunque della Festa di S. Giustina allora gittato per le vendemmie corrisponde presentemente a quello di S. Michele per la correzione seguita dell'anno Gregoriano, e così sta ferma la legge, e l'obbligazione di non vendemmiare prima della Festa di S. Michele.

Formola del Giuramento da prestarsi dalli Signori Consiglieri di Buia.

Giuro io N. N. per li Santi Evangeli di Dio di fedelmente esercitare la Carica di Consigliere che mi è stata imposta giusto li Statuti, e Consuetudini nostre senza aver riguardo o parzialità per alcuno, e di non manifestare o propalare fuori della Sala di Consiglio quelle cose, che dal Sig.r Sindico di questa Comunità saranno imposte per cose da tenersi segrete sotto il vincolo del giuramento, salvo di poter consigliare quando occorrerà con persone fedele per miglior direzione ed affare proposto prima di venire alla ballottazione. Così Dio mi aiuti e li Santi suoi Evangeli.

Aggiunta di vari documenti utili a sapersi.

In Christi nomine amen. Anno ejus nativitatis Dni nostri Iesu Christi 1506. ind. 9. die autem Martis 26. mensis Maii Actum Buie super platea Sancti Stephani. Presentibus Sre Cavegio, et discreto Viro S. Bortholomeo de Bergamo milite, comitive Strenui militis Dni Pauli Mon von, Bernardino nuncupato Feraguto Balisterio Mag.ci Dni Barthoiomei de Alviano, et Marco Bononiense Balisterio etiam prefati Dni Barthólomei testibus ad infrascripta habitis vocatis et specialiter rogatis

Conciosia cosa che fra li Mag.ci Mr Antonio, et Zuanne di Savorgnano q.m Mr Nicolò quondam da una parte, et fra li Comuni, et Homini di Buja dall'altra parte avanti il Tribunal del Mag.co Luog.te fossero vertenciate due liti Una per uno comandamento per li prefati Mag.ci Mr Antonio, et Mr Zuanne fatto al Massaro di Buja, che dovesse chiamare a loro instanza ad plenum la visinanza di Buja, et l'altra per rason, che il prefato Massaro per lo officio haveva fatto far certi proclami circa lo pescar in Ledra. Siccome in li Atti della Cancelaria d'Udine difusamente si contiene, ed ancora fosse per nascer molte altre differenze tra le soprascritte parti. Vogliando li prefati Mag.ci Mr Antonio, et Zuanne seguir le vistigie del q.m suo Padre e delli progenitori suoi, li quali furono sempre di accarezzare li suoi suditi, ed in tutte le cose compiacerli, et etiam

vo=

voghiando li Huomini, et Comun di Buja far quello si conviene al debito loro, et quello vol la honestà, et ne sempre per lo passato se ha forzato di far . . . Ideo constituido personalmente lo prefatto Mag.co m. Antonio de Savorgnano facendo per nome suo proprio, et per nome de m. Zuanne suo fratello, per lo qual promette de rato sotto obligazione di tutti li suoi beni presenti, et futuri per se, et suoi heredi, et descendenti da una parte. Et s. Candido di s. Orlando Massaro personalmente constituido, s. Rizardo Comina, s. Simon suo fiolo, Jacomo Guerra, Nicolò d. Sottan, s. Zuanne Barnaba, Lonardo Carnuel, Antonio Vacilan s. Antonio Corzanul, Lonardo Vet s. Antonio Piamonte, Antonio Franz s. Zuanne Raza Simon Totul, Zanul Fort, Antonio Mollinaro, Andrea Durisala, Valent Squerzut, Simon Bosser, Marco Desiderato, Valent Guerra, Bortolomio detto Vornes, Zuan di Gia, Andrea Fol di Mattia del Savio, Pieri del Calligari Gasparin del q.m Baldassar, Jacomo Tion, Zuan Monas, Zuan della Varinta, Antonio Durli, Jacomo del q.m Zuan di Maren, Domenico del q.m daniel del Calligar, Nicolò del Calligar, Stefano Corgnul, Jacomo del q.m Zeri di Corsoman, Lorenzo del Savi, Stefano del Carli, Zulian Temporal Hieronimo di Domeni Pighamont, Gasparin Piuz, Zuan Pizhamont, Antonio Pontel, Pazin del q.m Zuan Ton, Jacomo Pezetta, Nicolò Zian, Nicolò di Palud, Simon di Palud

sud. Pievi Pezetta, Antonio Vivent, Brunet, Rusunberg Marcot, Antonio Cigainero, Marco di Uglicm, Martin Duringhin, Leonardo Briant, Michele Fabro, Domenico Papino, Jacomo Fabro, & Antonio Desiderato, & Dom.co del q.m Zuan Arta, Antonio Guerra, Lonardo Paulino, Lenardo del q.m Domenico Comuz, Jacum del q.m Zuan Arta, Simon del Carli, Jacomo Minisin, Jacomo dell'Host, Piero dell'Host, Sebastian Sicuri Simon Fulchir, Jacum Zucat, Blaas dei Muini, Bortolomio Trivisan, Nardin di Michelut, Lonardo di Hieronimo, Jacomo Comuzat, Fran.co del q.m Nicolò Franz, Adam di Colosoman, Meni Bujat, & Lonardo Barachin, li quali rapresentano lo Comun, et Huomini di Buja, et la Visinanza chiamata per comandamento del Massar, et suoi 24 convocata in questo presente luogo, promettendo tutti per loro, et per suoi Heredi similmente aver rato, et fermo sotto obligatione de loro Beni ex alia parte. Sono vegnudi alla infrascritta compositon transation, patto concordij, li quali firmamente, et perpetuamente se hanno de osservar per loro, et per loro descendenti, et Heredi da una parte, et dall'altra.

Et prima che per l'avenire in casi, che de cetero si cometteranno, sia in libertade di cadaun habitador della Villa di Buja per cadaun caso criminale, sia di che sorte esser si voglia, far, e produr querella de tali casi criminali, o veramente vonì avanti li prefati Mag.ci & Antonio, e Zuane, et loro

He=

Heredi, et descendenti, o veramente avanti lo Cap.o et Zuradi di Buja, che li prefati m.s Antonio, e Zuanne mettono, et tal querella criminal sarà fatta avanti li prefati m.s Antonio, e Zuane, et loro Heredi, tal querella sia per loro espedita, et lor habbia a far il processo, et far sententia secondo vorrà la rason, et justitia, et le appellationi loro vadano alli Mag.ci Luog.ti, se veramente tal querella sarà fatta avanti lo Cap.o, et Zuradi, esso Cap.o e Zuradi habbino a proceder sopra tal querella, et formar li processi, et far sententia secondo la rason, et justitia, vorrà reservata sempre l'appellation alli prefatti Mag.ci m.s Antonio, et Zuane, et suoi heredi

Item, che sempre si proceda non per querella, ma ex officio, et per inquisition in li Criminali, che per l'avenire saranno comessi in la Villa di Buja, et in lo Teritorio della Villa di Buja, che sia in libertade de prefati m.s Antonio, e Zuane, et loro Heredi proceder, e similmente sij in libertade del Cap.o, et Zuradi di proceder, et per qual Giud.o di loro, che sarà prima comenzado a proceder per quello Giud.o sarà fornito lo processo, et anco sij fatta la sentenza, rason, et justitia.

Item che cad.a persona, o sia habitador della Villa di Buja o sia forastiero in tutte le cause Civili pretendano voler far chiamar a judicio cadaun habitador della Villa di Buja per cadauna causa Civil sia in libertade sua, et possa far cita=

cittar ogni habitador della Villa di Buja overo avanti li prefatti Mag.^ci^ m. Antonio, et Zuane, et loro Heredi, o veramente vorà avanti lo Cap.^o^, et Zuradi, et a quei jud.^o^ sarà cittado, per qual tal juditio sia proceduto, et sij fatto rason, et justitia. Et le appellationi delle sententie fatte per lo Cap.^o^ et Zuradi vadino alli prefatti Mag.^ci^ m. Antonio, et Zuanne, et loro Heredi. Le appellationi veramente delle sententie, che faranno li prefatti m. Antonio, et Zuane vadano al Mag.^co^ Luog.^te^ con espressa declaratione che mai in le prefatte cause civili alcun habitador della Villa di Buja possa esser astretto a comparer in altro luogho, che in la Villa di Buja

Item che li prefatti m. Antonio, et Zuanne, et loro Heredi solamente in la Villa di Buja, e non in altro luogho possano far rason, e justitia in le cause civili

Item che sia in libertade delli prefatti m. Antonio, et Zuane et loro heredi cosi in le cause criminali, come in le cause civili in appellation a dir, et sazzar le cause cosi in la Villa di Buja, come in Udene.

Item che li huomini, et habitatori della Villa di Buja, et loro heredi, et descendenti perpetuamente possano solamente con linea di amo, et con Zuatte da bordon ad'ogni suon uoler pescar in l'aqua della Ledra, et che possano pescar con Zuatte, et grafiana di giavedon in Ledra, et che tutte le altre aque eccetto Ledra sottoposte alla jurisdicione della Castaldia di Buia

essi

essi Huomini possano liberamente pescar, sicome hanno fatto
per lo passato, et non altrimente, ita che non possano nè con redi
di tratta, nè con fassina pescar in Ledra ut supra. et che ogni or=
dine, et Proclama fatto di comandamento del Massaro, et Comune di
Buja circa lo pescar sij casso, et annullato, et sia di nessun valor,
siccome fusse mai stata fatta

Item che li prefatti m.r Antonio, et Zuane, et lo q.m m.r Ni=
colò con volontà, et comission del Comun di Buja fecero piantar cer=
ti morari sulla Comugna espressamente si dichiara, che tal piantason
fo fatta de volontà del Comun di Buja, et che tal piantason in nes=
suna cosa abbia a presudicar ale rason del d.to Comun di Buja

Item che tutte le Ville sottoposte alla Giurisdizion di Buja
circa il venir a rason qui in Buja avanti il Giud.e del Cap.o et Zu=
radi rimanghino in quella usanza, et consuetudine, che sono stati
fin al presente zorno

Item che li Huomini di Buja perpetuamente possino nel
Teritorio della Gastaldia di Buja piar pernisi con lazi a suo
buon piaser, ma non con redi

Item che li prefatti m.r Ant.o, et Zuane, et lor Heredi a ogni
suo buon piaser possano tenir pegore al num.o di dosento, et non più
in lo teritorio di Buja della Villa di Buja, le quali pegore
possano venir a mezo Novembre, et star fin a Santa Maria di Mar=
zo, in lo qual tempo possano pascolar suso le comugne di Buja,
et pradi, et campi non fossaladi attorno, nè in Ronchi, nè in

Ba=

Bajarzi, ma in altro luogo si, e se tali negore saranno trovate o in danno si di Biava, o in altro legitt.º danno, siano impe=grade secondo l'usanza di Buja.

Item che m.r Antonio et Zuane, et loro heredi perpetuamente per l'avegnir debbano affittar la loro hosteria de campo posto appresso la Tomba con espressa condition, che mai alcun hosto, che sarà in d.ª hos=teria possa tenir bestiame grosso, se non tanto quanto li farà biso=gno per lavorar li campi, che teniva ad affitto, et di menudo non possa tenir più del numero di quaranta, et non li possa vender se non a minudo, et non possa ditto hosto in lo tempo, che si armenti di Buja vano a pascolar, dar ricapito la notte a bestiamo grosso, o menudo, lo qual passa in tronzi in quantitade, eccetto per im=pedimento, et fortune d'aque grande, che in quel caso l'hosto possa allozar, et che liberamente possa allozar di notte carrado=ri, così cavanelli, come Todeschi con li loro bestiame, et de ogni sorte carradori insieme con loro bestiame, et sommari con li ca=valli, et ogni altro viandante, non derogando all'accordo fatto tra lo comun di Buja, et di Majano scritto per man di s.r Valentin cir=ca il pascolar.

Item che la posta del Castello, et Borgo et sue pertinenze poste sul monte, dove è la chiesa di S. Sebastiano sia delli pre=fatti m.r Antonio, et Zuane, et loro heredi con espressa condition, che perpetuamente sia in libertà di cadaun habitator della Villa di Buja, et che faza angaria, et fation, come huomo della Villa

di poter fabricar, et far una casa in lo ditto Borgo, et che sempre, che qualcuno di Buja ut supra vorà far casa, et fabricar in detto Borgo. Li prefatti m. Antonio, et Zuanne, et loro heredi insieme con il Massaro, et Comun di Buja debbino dar, et consignar a quello tanto terreno, et luogo di poter fabricar, che li parerà honesto con espressa condition, che perpetuamente sia osservato, che ne quelli torrano, et haverano in lo ditto Borgo tal terreno, nè lor heredi possano mai vender, donar, permuttar, nè per alcun modo alienar, obligar terren, o fabrica, che sarà fatta in lo ditto Borgo a persona, che non abbia luogo, et fogo in la Villa di Buja, overo in le Ville sottoposte alla detta Gastaldia di Buja, et che non faza, come homo di Villa tutte le facion, et angarie, che fanno tutti li altri huomini di Villa. eccetto a essi m. Antonio, et Zuane, et lor heredi. che per caso a quelli fosse consegnato tal terreno, overo li edificii, et fabriche in detto terren fatte con la sopradditta forma a huomini non habitanti ut supra. che statim che si comincia a far tal alienation, avanti sij fatta, et avanti sia trasiato il dominio, siano privati d'ogni lor rason, et che subito, et ipso iure quelli tali siano privati di tal terren a lor consignado, et di tutti li edificii sii privato, et che li prefatti m. Antonio, et Zuane, et loro heredi, et lo Massaro di Buja possano a uno dela Villa di Buja, a cui loro piaserà tal terren, et edificio con le conditioni ut supra, et in tanto si darà principio fabricar lo Castello, et lo Borgo lo Monaco di S. Lorenzo debba pasiolar, segar, et go=

der

per la posta, et logo del Castello, et Borgo con tutte le sue per=
tinenze.

Item che perpetuamente li huomini, et habitatori della Villa
di Buja possino ad ogni suo bon piaser di quà dell'aqua della Le=
dra pigliar Legori con redi liberamente, di là dell'aqua della Ledra
non possano pigliar Legori con redi, ma cadauno da valent'homo con ca=
ni liberamente possano pigliar Legori dove potrà, et Volpe, et ogni
salvadisina.

Item che ogni volta, che per l'avvenire m. Antonio, et Zuane,
et loro heredi vorano far convocar la visinanza di Buja ad plenum,
cioè uno per fogo debbano comandar al Massaro per la prima volta
senza pena alcuna, che comandi secondo le sue usanze antiche la
visinanza ad plenum uno per fogo, et se esso Massaro non vorrà
obbedir, essendoli comandato ut supra senza pena, che allora m. An=
tonio, et Zuane, et loro heredi possano comandar al Massaro, che
in pena di den.^ri 40. et questo tante volte, quante esso Massaro non
vorrà obbedir. tuttavia che esso m. Antonio, et Zuane, et lor heredi
per non dar troppo stento alli huomini per ridursi tropo spesso in
Visinanza non possino comandar al ditto Massaro, che comandi la
Visinanza ad plenum, se non honestamente, et tutti li comandamenti
fatti fin hora per li prefatti m. Antonio, et Zuane al Massaro
circa lo comandar di tal Visinanza, et la sentenza fatta per lo Mag.^co
Sig.^r Luog.^te circa lo comandar di tal Visinanza tutte tali cose sijno di nessun
valore, et sijno casse, et annullate come mai fossero state fatte.

Item

Item che li soprascritti accordi, transationi, patti, et conventioni in le cose non specificate, et non decise non habbino a pregiudicar in cosa alcuna alle rason, consuetudini, ed antiche usanze sì de prefatti m. Antonio, et Zuanne, et loro heredi, come ne etiam habbino a pregiudicar alle rason, consuetudini, et antiche usanze delli huomini, comune, et huomini della Vila di Buja.

Item che li prefatti m. Antonio, et Zuane, et loro heredi, se mai vorano fabricar lo Castello sul monte di S. Sebastiano non possano astrenzer lo Comune, et huomini di Buja a far alcun piovego nè con la persona, nè con il carro, ma sia in libertà di esso Comune, se vorrà per sua humanitade, e non per obligatione far alcun piovego.

Ego Dionysius Rizardus olim dni Constantini de Buja Imp.li Aut.e Not.s soprascriptum instrumentum concordij e protocollo olim q. Valentini de Treppo Authoritate, quam habeo transcripsi, et apposito mei Tabellionatus signo in fidem subscripsi.

Pro districtualibus Villæ Buiæ Presentate per Simonem Iacominum, Coradum Sigismont, Antonium Mis Monas, et Ioannem q.m Petri Barachini intervenientes pro ipsis districtualibus.

Die 15 Aprilis 1567.

Hieronymus Priolus Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus et Superioribus Viris Patritio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulii, et successoribus suis fidelibus Dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Vi dinotiamo come hoggi nel Collegio delli dieci Savii ordinarij del Senato Nostro insieme con XV. altri aggionti di esso Senato è stato preso ut intra Vid.t Essendo conveniente metter fine alle cause ed altre difficoltà, che a questo Collegio per parte dell Ecc.mo Senato di 10. Luglio 1559 vertiscono tra li Nobili s. Nicolò Savorgnano, e Nepoti figlioli, et heredi del q.m Nob. Ho: s. Zuane Savorgnano per una parte, et li distrituali di Buja loro sudditi dall'altra, così ricercando instantemente li predetti distrituali, et ad instanza loro, et in absenza delli predetti Savorgnani, ma legittimamente, et più volte citati, come per Lettere del Luog.te della Patria del Friuli indrizate alli presidenti di questo Collegio appare Però l'anderà parte, che la sententia fatta per il Nob. Ho. s. Hieronimo Morosini olim Luog.te della Patria del Friuli sotto il dì 11. 8bre 1558. per la quale a favore delli predetti Nobb. Savorgnani, et contra il Comune, et huomini di Bu=

la ha revocado la contraditione del predetto Comune confir=
mando il mandato fatto alli Zuradi per parte del Capitanio di
Buja

Item che la sententia fatta per il predetto Morosini sotto
di 3 Marzo 1559. per la quale a favore de predetti Savorgna=
ni, et contra il detto Comune ha sospeso li mandati del detto
Comune fatti dell'anno 1556 16 Luglio, et 8. et 10. 9bre 1556
et medesimamente, che la sententia fatta per l'istesso Morosini
sotto il predetto giorno 3. Marzo 1559 per la quale a favore
de' predetti Savorgnani, e contra il d.to Comune ha revocada
la citatione di esso Comune di 16. decembre 1556. rimet=
tendo la causa al Giudice delegato per detti Savorgnani,
et come in quelle, alle quali in omnibus s'habbia relatione
per autorità di questo Conseglio, come sentenze mal, et in=
iustamente fatte, siano tagliate, et annullate con tutte le
cose da esse seguite, et dependenti ritornando le parti
in pristinum. Item iuxta la continenza delli gravami del pre=
detto Comun sia preso, che il Capit.o posto per il Nob. Sig.r
Nicolò Savorgnano, et Nepoti nella Villa di Buja, qual
senta con li Zuradi di Buja a render raggion, sia obli=
gato sentar con detti Zuradi sulla Piazza di S. Stefano,
loco solito, et consueto per render raggion. et non in la
casa di essi Nobb. Savorgnani posta in Buja.

Che li d.i Nobb. Savorgnani non possano in alcun modo
esse=

espedir le querele, dinuntie, et cause Criminali date, et in=
stituite avanti il Cap.° di Buja, ne' esso Cap.° possa da se es=
pedirle, ma deba chiamar li Zuradi di d.a Villa a giudi=
carle, et espedirle justa l'accordo 1506 26. Marzo.

Che il Comune di Buja predetto justa le sue consue=
tudini antiche sia conservato nel possesso di far li soliti Pro=
clami in voce per proveder circa il vender pan, vin, et carne,
condanando li contrafacienti in :6. ed il simile nelli Proclami
in voce circa li danni dati in Campi, Prati, et Boschi, tal che
in dette provisioni, et Proclami detti Nobb.li Savorgnani non s'
habbino ad ingerir in modo alcuno

Che il Capitanio di Buja non possa haver voce nelle ju:
dicature, quai sono fatte in compagnia delli Zuradi, come mai
non l'ha havuta, salvo che da pochi anni in quà, ne se l'ha
usurpata contro l'osservanza di d.a Villa, et di tutta la Patria.

Che il Cancelliere di Buja posto per li detti Savorgnani sia obli-
gato sotto pena di D.i 2 dar fuora la copia delle Scritture pregiu-
ditiale così al Comun come alli particolari, che la dimandaranno
qual pena in caso di contrafatione sia applicata secondo il voler
del Luogotenente della Patra, quale farà l'esenzione qual Can-
celliere sia tenuto osservar la tariffa generale della Patria circa
li pagamenti di dette copie, et Scritture

Che l'Officiale posto per detti Savorgnani non possa per le
citationi, per pegnore sequestri, esecutioni, ed altri simili atti tior

niù pagamento d'un soldo per atto, come è stato sempre consueto nella Villa di Buja.

Che li Zuradi sijno presentadi al solito sul Conseglio di Buja d'anno in anno, qual Conseglio habbi Autorità di confirmarli, o reprovarli secondo il consueto, et secondo la qualità de' Zuradi.

Che il Cancelario di Buja non si possa ingerir in far Cride o Proclami di sorte alcuna su le feste, che si fanno in Buja il Carnevale, perchè tal autorità, et provedimento è stato sempre solito farsi per il Comune.

Che sicome ad erba morta li Animali di essi Savorgnani vano a pascolar nelli Pradi del Comun, e di particolari, così etiam il Comun, et i particolari possano pascolar nelli Prati d'essi Savorgnani, et le condanne sijno per tali danni di : 6. et stima del danno justa il solito.

Che li Zuradi da esser eletti per li sopradetti Savorgnani, e Nepoti siano eletti delle persone urbani, et habitanti in Buja, et non habitanti in altre Ville justo il consueto antichissimo;

Che li Huomini di Buja possano secondo le sue antiche consuetudini congregar il suo Conseglio, et Visinanza senza intervento del Cancelario di Buja, come sempre ab antiquo è stato fatto senza contradizione alcuna delli prefati Savorgnani, et suoi Autori.

Che

Che in materia dei Beni delle Chiese di Buia si Nobb. Sigg. di Savorgnano, et Nepoti non si possino impazzar, nè ingerir, ma in tal materia si viva secondo le antiche consuetudini sin hora osservate cioè che resi li conti per il Massaro al Comun detti conti siano revisti per il Vicario Patriarchale quando và in visita.

Che il Proclama di predetti Savorgnani publicato in Buja sotto di 4 Luglio 1505 sia tagliato nelle parti infrascritte, cioè che alcun Osto non ardisca dar da mangiar, e bevere per pagamento, nè vender vino, ne di giorno, nè di notte alli vicini di Buja con le pene, et conditione in detto Proclama contenute. Item in quella parte che niuno ardisca pescar, caccear, nè uccellar ma sia osservato l'accordo 1506 sopradetto. Item in quella parte di danni dati dove dice, che il Padre sia tenuto per il figliolo, ed il Patrone per il famiglio di casa et che sopra le difficoltà che potessero nascere sopra la interpretatione de' sudetti privilegi, et sopra altre diversità che potessero esser messe al soprascritto Comune per li detti Nobb. Savorgnani il Luog.te della Patria sia Giudice con beneficio dell'appellatione e condanna delle parti alli Eccellentissimi Consegli. Per il che con l'auttorità del predetto Senato vi comette dobbiate osservare et far che da caduno sij osservato, et esseguito inviolabilmente come si contiene. Et le presenti Nostre registrate in quella Cancellaria a memoria de' successori restituirette al presentante.

Data in Nostro Duc. Palatio die 11 Aprilis Ind. 7. 1567

a tergo. Nobilibus, et Sapientibus Viris Philippo Bragadeno Locumtenenti Patriæ Forijulij, et successoribus suis &.

Litra Ducale

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sap. Viris Petro Foscareno de suo mandato Locumti Patriæ Forijulij et Succes. fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Signi= ficamus Vobis hodie in Collegio Nostro terminatum fuisse ut in= fra Vid. Vdito Giacomo Gregorij Avocato nel nome di s. Giovan= e Gio. Carlo Savorgnani Giurisdicenti di Buia humilmente di. mandante Primo che resti conservato al detto suo Feudo la sua antica e reiterata raggione, che li Capitanio posto da essi feu= datarij continui di haver voce insieme con li Giurati nelli giuditij di prima instanza Secondo quanto vien sempre contenuto nel se. condo capo della loro supplicatione . . . che convinti gli Aversarij hanno confessato doversi osservare il solito senza farsi novità, non havendo mai essi Feudatarij altro preteso . Instano nuo= vamente esser terminato che si osservi il solito Et dall'altra parte gli intervenienti per il Comun di Buia dicenti dover li Nobb. Sig. Savorgnani esser del primo capo della loro supplica= tione licentiati per le raggioni apparenti dalle carte prodotte, e considerate come parimente dover restar licentiati del secondo capo della detta supplicatione ad effetto che si debba praticar et osservar circa la causa ciò che è stato anticamente pra= ticato

ticato. Sopra il primo caso fu terminato per il Comun di Buja, e parimente sopra il secondo fu terminato per il detto Comun. Quam quidem terminationem mandamus Vobis, ut ita exequi debeatis litteras autem registratas.

Pntr vestr

Datum in Nostro Duc. Palatio die 7. febrvarii Ind.e 7 1664

Lodovico Franceschi Seg.o

Adì 12. Feb.o 1664 presentate per s. Dom.co Iunino, et s. Cavaso Calligara di Buja all'Ecc.mo Sig.r Vicario, qual ha concessa l'esecutione.

Detto. Fu fatta intimat.e con copia di detto spazzio al Sig.r Capitanio di Buia come rapresentante li Nobb.li SS.ig.ri Savorgnani giurisdicenti di detto luoco

Terminat.e del Magistrato Ecc.mo sopra feudi

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proveditori sopra li feudi

Con accordo seguito tra il Comun di Buia, et i Nobb. Nob. Sig.ri Ant.o et Zuane Savorgnani fino del 1506 26. Maggio, et un spazzo seguito l'anno 1567. ~~tra li Nobb. Nob. s. Nicolò Savorgnano~~ Nob. s. Nicolò Savorgnano in Ecc.mo Collegio de X. Savij del Ecc.mo Senato con XV. agionti tra li Nobb. Nob. s. Nicolò Savorgnano et Nicolò figliuol del q.m Ill.mo s. Zuane Savorgnano da una, et detto Comun di Buia dall'altra resta inalterabilmente stabilito, che il detto Comun di Buia havesse fin all'hora legitimamente potuto, et potesse continuar a goder et essercitare, come sure ha

tutto, e fà anco nei tempi presenti quanto si contiene nelli sottoscritti Capitoli contenuti in detto accordo, et spazzo, che saranno qui sotto pontualmente registrati. Hora in essecutione del Proclama publicato d'ordine del presente Ecc.mo Magistrato si notifica le Giurisditioni, et prerogative di detto Comune, et espresse in detti Capitoli oferendosi in quanto paresse al presente Ecc.mo Magistrato di ricever l'Investitura. Gratie.

1655. 21. Maggio.

Scrittura presentata nel Magistrato Ecc.mo dei Feudi per D. Dom.co q.m Gio Batta Mis Procurator, et per nome degli Huomini et Comun di Buja in essecutione del Proclama, ut intus

1655. adì 23. Luglio

Gl'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri sopra li Feudi infrascritti Havendo veduto la Scrittura presentata nel presente Magistrato sotto li 21 Maggio pross.o pass.o per D. Dom.co q.m Gio. Battista Procuratore, et per nome del Comune, et Huomini di Buia nella Patria del Friuli, con la quale notifica in essecutione di Proclama publicato per ordine di questo Magistrato le Giurisditioni e prerogative, che esso Comun et Huomini hanno, et possedono in virtù d'accordo antichissimo seguito con li Nobb. Sig. Savorgnani l'anno 1506. 26. Maggio, ed in virtù d'un spazzo seguito l'anno 1567. 15. Aprile nell'Ecc.mo Collegio de X Savij dell'Ecc.mo Senato con XV agionti tra li Nobb. Sig. Savorgnani sudetti da una, et detto Comun di Buia dall'altra in tutto, e per tutto come

come nelli Capitoli convenuti in detto accordo, et spazzo presentati in copia con detta Scrittura, et alle quali s'habbia relatione. Sue SS. Ecc.me Ill.me veduto detta Scrittura, accordo, et Spazzo, hanno terminato, che detto Comun, et Huomini possino continuare a godere, ed essercitare le Giurisditioni, et prerogative in tutto, et per tutto come nelli sopradetti Capitoli, et spazzo senza alteratione nè diminutione alcuna. Siche sia però sempre senza pregiudizio alcuno delle publiche raggioni. Et così comandò fusse annotato etc.

Pietro Molin
Geronimo Corner } Proveditori sopra li Feudi.

Ventura Olivieri V.e Secret.o ai Feudi.

INVESTITVRA
Della Comunità di Buja.

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Vniversis, et singulis Rectoribus Magistratibus Jusdicentibus officialibus nostris, et inpsertim Locumtenenti Patriæ Fori Julij et successoribus significamus. Come havendo li Proveditori nostri sopra Feudi con l'autorità, che tengono dalla Signoria nostra col Senato intesa l'umile, e riverente instanza del Fed. Gio: Batta Calegaris q.m Domenico come Procurator Nunzio, e Comesso della Fedelissima Comunità di Buja situata nella Patria del Friuli esponente che in vigor delli antichi Privileggi, novi Statuti, e de susseguente accordo, a solenni Giudizj, e Terminazione gode, e possede detta Comunità la ragione, et il diritto della Giurisdizione Civile e Criminale minore, e maggiore in prima instanza amministrata detta Giurisdizione dalli Giurati d'essa Comunità sedente con essi il Gastaldo, o sia Capitano della Gastaldia di Buja, e che innoltre detta Comunità gode, e possede altre prerogative risultanti da detti Privileggj, Statuti accordo, e Giudizj col riportarci a quelli.

Che con terminazione 1655 23 Luglio del Magistrato de Proveditori nostri sopra feudi fu detta Comunità preservata nell'esercizio, e godimento di detta Giurisdizione, e Prerogative in consonanza al sudetto accordo 1506 26 Maggio, et atto Spazzo 1567 11 Aprile del Colleggio de X.ci Savij con susseguen-

aggiunti Delegato dal Senato nostro, e che facendo la stessa riflesso, che in ordine alle Leggi nostre consimili Comunità sono ricorse impetrando, et ottenendo la loro Investitura confirmatiua, e perciò seguitando anch'essa si comendabile esempio Vmilmente supplica col mezzo di detto suo Procurator nonzio, e Comesso, sia pure alla medema concessa l'Investitura confermatiua di detto esercizio di Giurisdizione Ciuile, e Criminale Minore, e Maggiore in prima instanza, e del godimento delle sue prerogative giusta alli suoi Privileggi, e propri Statuti, e sempre con la norma, e regola dell'accordo, o sia Transazione 1506. 26. Maggio, detto Spazzo sudetto 1567. 11. Genn.º, della detta Terminazione 1655 22. Luglio, e del Giudizio seguito nel nostro pien Colleggio 1666 7 Feb.º senza alterazione, ò diminuzione alcuna pronta detta Fed.ma Comunità di prestar con le forme solite il douuto Giuramento di fedeltà, e d'esequire quanto prescriuono le Leggi, e come nella sua supplica 21. Luglio prossimo passato, alla quale etc.

Et hauendo detti Proueditori nostri osseruato quanto si deue in tale materia, prese anco le solite, e conuenienti Informazioni dagl'Auuocati nostri Fiscali, e dal Dottor Nicolò Caramundani Consultor in Jure con la visione delle Scritture a tal effetto presentate: stimando giusta, e ragioneuole l'instanza sopradetta, e perciò habbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo concessa alla predetta Fed.ma Comunità nostra di

Bu=

Buia l'Investitura confermativa in ragion di Feudo innerendo ai:
le Leggi nostre del Diritto uso, et esercizio d'amministrare
col solito mezo de Giurati sedente con essi il Gastaldo, o sia Ca:
pitanio della Gastaldia di Buja la Giurisdizione in prima ins:
tanza Civile, e Criminale Minore, e Maggiore e così del go:
dimento, e possesso delle prerogative aspettanti ad essa Comu:
nità in consonanza alli suoi Privileggi, e Statuti sempre re:
vò a norma, e regola del sopra esposto accordo, o sia Tran:
sazione 1506. 26. Maggio, dello spazzo sopradetto 1567. 11
Aprile, della ritenta Terminazione de' Proveditori nostri sopra
Feudi 1658. 23. Luglio, e del Giudizio seguito nel nostro
Pien Collegio 1666. 7. Feb.° senza alterazione o diminuzio:
ne alcuna col doververi haver sempre relazione.

E perchè l'Ecc.te Bernardin Desia come Procurator sos:
tituito dal D. Fedel Ecc: Batta Calegaris Procurator Nunzio, e
Comesso di detta Fed.ma Comunità, ha genuflesso giusta alla
publica ordinazione prestato nel modo qui sotto espresso il do:
vuto giuramento di fedeltà alla presenza de quattro nostri
Consiglieri due Capi di quaranta, e de' Proveditori nostri
sopra Feudi, restando anch'essa tenuta a tutti quelli carichi
et obligazi a quali sono soggetti li buoni, e Fed. Vassali
della Signoria nostra secondo la natura de' Feudi, e le
Leggi nostre feudali habbiamo comandato, che gli sia fatto
il presente documento di confirmazione, et Investitura qual

vogliamo che sia, e s'intenda sempre senza alcun benchè minimo pregiudizio delle Pubbliche ragioni e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellarie Vestre registrari, presentatique restitui faciatis.

Datum in nostro Ducali Palatio die 7ma 7bris 1716

L. Gio: Boldù Proved.r

L. Barbon Vincenzo Morosini Prov.d.r

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.d.ri sopra Feudi

In vigor degli Antichi Privileggi propri Statuti, e de' susseguenti accordo, e solenni giudizi, e terminazione gode, e possede la Comunità di Bu a situata nella Patria del Friuli la ragione, e il diritto della Giurisdizione civile e criminale minore, e maggiore in prima instanza amministrata col mezzo de' suoi Giurati sedente con essi il Gastaldo, o sia Capitanio, ed in oltre detta Comunità gode, e possede altre prerogative resultanti da detti Privileggi, Statuti, accordo, e giudizi del che tutto si abbia piena relazione.

L'anno 1655. da questo Ecc.mo Magistrato con sua Terminazione 23. Luglio detto anno fu essa Comunità preservata nell'esercizio, e godimento di detta Giurisdizione, e prerogative

tue in consonanza del accordo 1506. 26. Maggio, e dello Spazzo 1567 15 Aprile del Collegio Ecc.mo de X. Savj con quindeci aggionti delegato dall'Ecc.mo Senato, ora facendo la medesima riflesso, che in ordine alle Leggi di questo Sereniss.mo Dominio consimili Comunità sono ricorse a questo Ecc.mo Magistrato impetrando ed ottenendo la loro Investitura confermativa, per il che seguendo anch'essa si comendabile essempio umilmente supplica l'EE.VV. di concedere anche alla medema l'Investitura confermativa di detto esercizio di Giurisdizione Civile, e Criminale Minore, e Maggiore in prima instanza, e del godimento delle sue prerogative giusta li suoi privileggj e propri Statuti, e sempre con la norma, e regola dell accordo, o sia transazione 1506. 26. Maggio, dello Spazzo sudetto 1567. 11. Aprile, della detta Terminazione 1655. 23 Luglio, e del Giudizio seguito nel Ecc.mo Pien Collegio 1668. 7. Febraro senza alterazione o diminuzione alcuna di quello, e quanto in essi respettivamente si contiene pronto il Procuratore di essa Comunità di prestare il dovuto giuramento di fedeltà, e di eseguir in tal materia quanto prescrivono le Leggi. Grazie &.

Adì 21. Luglio 1740.

Supplica presentata nel Magistrato Ecc.mo sopra Feudi dal Ecc.te Bernardino Desia Avocato, e per nome della Comunità di Buja per ottenere Investitura ut intus

Segue il giuramento di fedeltà.

Io Bernardino Desio come Procurator sostituito del detto
Sed. Gio. Batta Calegaris Procurator Nunzio, e commesso della
fedelissima Comunità di Buja giuro, ed affermo per li Santi Evan:
geli di Dio, che sarà sempre fedele a Vostra Serenità, et al
Serenis.mo Dominio, nè mai in consiglio, agiuto, o fatto sarà
contro l'onor, e Stato della Serenità Vostra, anzi intenden:
do, che altri volessero esser contro de manifestarlo, opporsi, et
impedire di tutto loro potere, e di conservar il Feudo, beni e
ragioni feudali, mantenendoli ad onore, e buon stato di Vos:
tra Serenità, e del Serenissimo Dominio. Per recuper le
cose perdute presteranno contro ciascheduno ogni agiuto con
le persone, col consiglio, e con l'avere, come anco fermamen:
te faranno li loro Successori, e prontamente soddisfaranno al de:
bito del Vassallaggio prestando tutti quelli carichi, e servizi
a quali sono tenuti li fedeli Vassalli secondo la disposizio:
ne, et consuetudine feudale, e specialmente secondo le
leggi, et ordini di esso Serenissimo Dominio 1566 13 De:
cembre; e 1567. 29. Maggio, ed in occasione d'aperta guer:
ra senza aspettar di esser chiamati offeriranno prontamente
secondo la publica volontà, et per esecuzione delle sudette
Leggi il debito servizio, et ossequio per l'onore, e Stato di Vostra
Serenità, e del Serenissimo Dominio con ogni ardor di Spirito

Per la Canc.a d's:　　Alberto Botari Seg.o

120.

Adì 15. Settembre 1745.

Udine.

Nell'officio dei Feudi.

Presentata da Domino Domenico Valentino Barnaba nomine etc. all'Illmo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, qual concesse la sua esecuzione, et comandò che registrata le sia restituita etc.

Nicolò Forni Nod.o
ai Feudi etc.

. 24

Indice de' Capitoli.

Proemio dei Statuti — — — — pag. 5.
De' Bestemmiatori. Cap. primo — — — pag. 7.
Dei giocatori dopo sonata l'Ave Maria Cap. 2. pag. 9.
Che si elegga annualmente il Massaro in questa Comunità. Cap. 3. — — — — pag. 9.
De' conti che dee rendersi per il Massaro vecchio. Cap. 4. — — — — pag. 11.
Che il nuovo Massaro insieme coi Consiglieri vecchi debba eleggere li nuovi Consiglieri. Cap. 5. — — — — pag. 13.
Della pena di quelli che non intervengono al Consiglio. Cap. 6. — — pag. 15
Che niuno possa portar arme al Consiglio. Cap. 7. — — — — — — pag. 15.
Della pena di quelli che si partono dal Consiglio senza licenza del Sindico, Massaro e Consiglieri. Cap. 8. — — — — pag. 17.
Della pena di chi interrompe il Consiglio. Cap. 9 pag. 17
Della pena di chi dice parole ingiuriose nel Consiglio. Cap. 10. — — — pag. 19.
Che il Massaro non debba levarsi prima che sarà finito il Consiglio. Cap. 11 — pag. 19.

Della

Delle pene di quelli che faranno levar il Massaro
col' Officio. Cap. 12. — — — — . pag. 19.
Dei giorni nei quali i Signori Giudici di Buia
col Nob. Sig. Capitanio di Gemona Viceg.te dell'Ill.mo
e Rev.mo Sig. in Cristo Padre Patriarca d'Aquileia
sieno tenuti a sedere per render ragione
Cap. 13. — — — — — — pag. 21.
Dell'elezione de' Sig.ri Giudici. Cap. 14. pag. 23.
Della Tariffa de' Cancellieri Notarij scrivani della
Banca. Cap. 15. — — . pag. 25.
Della Tariffa dell'Officiali. Cap. 16. pag. 26.
Dell'intromissione. Cap. 17. pag. 27.
Avvocati Forastieri non possano avvocare nel
nostro Foro. Cap. 18. — . pag. 27.
Che i Vicini di questa Comunità e Ville soggette
non possano essere estratti dal Foro natu-
rale. Cap. 19. — — — — — pag. 29.
Dei Vicini che volessero seguitare i Fora-
stieri. Cap. 20. — — — — pag. 29.
Che niuno ardisca condurre animali bovini
a pascolare sopra i Monti del Comune di
Buia e Ville soggette. Cap. 21 — pag. 31.
Che niun Vicino di questa Comunità e degli
Uomini delle Ville soggette possano tenere
ini

animali forastieri sopra i prati, e pascoli. Cap. 22. — pag. 33.
Del tempo in cui debbono bandirsi i Prati. Cap. 23. pag. 33.
Del tempo di segare i Prati nella Campagna di [illegible]. Cap. 24. — — — — pag. 35.
Del tempo di vendemiare, o sia di raccogliere le uve. Cap. 25. — — — — — pag. 37.
Della forma di contenersi in tempo di sospetti, cioè di peste. Cap. 26. — — — — — pag. 37.
Della violazione del Cartello. Cap. 27. pag. 39.
Degli Agrimensori. Cap. 28. — — pag. 39.
Delle fazioni e rinuovi da farsi nelle pubbliche strade, e nei ponti. Cap. 29. — — pag. 41.
Della pena de' Guardiani nelle terre altrui. Cap. 30. — — — — — pag. 41.
Della pena de' bestiami forastieri nelle terre altrui. Cap. 31. — — — pag. 43.
Della pena di chi commette danno. Cap. 32. pag. 45.
Delli Venditori del pane. Cap. 33. — pag. 47.
Di quelli che giustificano le misure. Cap. 34. pag. 49.
Del vendere a minuto. Cap. 35. — pag. 49.
Di quelli che falsificano le misure. Cap. 36. pag. 51.
Delli Osti che debbono consegnare il Vino alli Signori Stimatori. Cap. 37. — pag. 51.
Che l'Oste sia tenuto vendere il vino a

[illegible]

chiunque lo richiede. Cap. 38. — pag. 53.
Che li Osterii siano obbligati comprare il vino da vendere a prima dalli Comuni e Vicini di Brixia. Cap. 39. — — — pag. 53.
Del Salario delli Signori Giurati e Stimadori del Vino e delle Carni. Cap. 40. — pag. 56.
Della proibizione di tener pecore o siano Castrati senza licenza del Magnifico Consiglio. Cap. 41. — — — — pag. 57.
Di quelli che tengono pecore con licenza del Consiglio, che siano tenuti ammazzare li Castrati nel Macello di Brixia. Cap. 42. pag. 58.
Dei Macellai che debbino vendere carni di Manzi e Vitelle. Cap. 43. — pag. 59.
Dei Macellai che non debbino cavar il grasso da Castrati. Cap. 44. — — pag. 61.
Dei Macellai che non debbano vendere carni se prima non saranno state estimate. Cap. 45. — — — — pag. 61.
Delli Stimatori che debbino mettere e pesare le carni. Cap. 46. — — pag. 63.
Dei Macellai che debbino vendere le carni al prezzo posto per li Signori Stimatori. Cap. 47. — — — — pag. 63.

De' Macellai, che non danno il giusto peso. Cap. 48 pag. 65.
De' Macellai, che non debbano vendere carni nel
Macello altrove ammazzate. Cap. 49 — pag. 67.
Che niun Beccaro venda carni per le carni
d'un altro . . . . che non sia. Cap. 50 — pag. 67.
De' Beni che non si debbono vendere di nuovi
della Comunità, e Gastaldia di Buia.
Capo 51. — — — — — pag. 69.
Degli Osterii che non danno il Vino a giusta
misura Cap. 52. — — — pag. 69.
Di quelli che danneggiano, e strade, piazze =
ec. Cap. 53. — — — — pag. 71.
Di quelli che rimuovono i termini. Cap. 54. — pag. 71.
Di quelli, che patiscono qualche danno per difetto
della Cantura del suo Vicino Cap. 55. pag. 73
Di quelli che occupano le misure del Com=
mune Cap. 56. — — — — pag. 73
De' Vicini, che debbano pagare le parte posta
per il Consiglio. Cap. 57. — — — pag. 75.
Che niuno, se non sarà Vicino possa vendere
qualche animale a minuto in Buia e
nelle Ville soggette, ne tenere animali
al pasco. Cap. 58. — — — pag. 75
Della proibizione di pescare nel Fiume Ledra

senza licenza del Cassaro e Conteggio.

Cap. 59. — — — — — — pag. 7.
De pescatori che hanno licenza di pescare, che possano vendere il pesce ai Vicini.
Cap. 60. — — — — pag. 7.
Dell'elezione de Camerari delle [illegible]
De Bottegghieri che non possano vendere altre cose senza la limitazione de Signori Stimadori e nel giusto peso del Comune.
Cap. 62 — — — — pag. 8.
De [illegible] alle strade Cap. 63 — pag. 8.
Della custodia dell'Officio ossia del Arencio.
Cap. 64 — — — — — pag. 8.
Delle [illegible] Cap. 65 — pag. 8.
Del [illegible] Cap. 66. pag. 8.
Del [illegible] di lavorare e carreggiare nei giorni di festa. Cap. 67. — — — pag. 8.
Dell'osservanza de premessi Statuti. Cap. 68. pag. 8.
Della conferma de Statuti. Cap. 69. — pag. 8.

Fine dell'Indice de Statuti.

Spiegazione del Capitolo 25. dei Statuti circa il tempo prescritto per vendemmiare pag. 90.
Formola del Giuramento da prestarsi dalli Signori Consiglieri di Buia pag. 92.
Aggiunta di vari documenti utili a sapersi pag. 93
Accordo tra il Comune di Buia coi Sig.ri Savorgnani 1506. 26. Maggio pag. 95
Sentenza a favor di Buia 1567. 15 Aple pag. 105
Terminazione del Mag.to alle Acque Feudi a favore della Giurisdizione di Buia seguita l'anno 1655. 23 Luglio pag. 111.
Altra Sentenza a favore di Buia dell'anno 1668. 7. Febraro pag. 110.
Investitura della Comunità di Buia ottenuta l'anno 1746. 7 Sett.re pag. 114.

STATUTI
DELLA
COMUNITÀ DI BUJA

tradotti dal testo Latino
in
Lingua Volgare
a comune intelligenza
d'ogn' uno.

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inches 1 2 3 4 5 6 7
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black